

C J N

Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

Eternal Sunshine of the Spotless Crime. Informazione e oblio nell'epoca dei processi su internet

Eternal Sunshine of the Spotless Crime. *Información y olvido en la época de los procesos de internet*

Eternal Sunshine of the Spotless Crime. The Right to Information and the Right to be Forgotten in Times of Trials by Media

EDOARDO MAZZANTI

Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso l'Università di Macerata
edoardo.mazzanti@unimc.it

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE,
DIFFAMAZIONE

LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
DIFAMACIÓN

FREEDOM OF EXPRESSION,
DEFAMATION

ABSTRACTS

Processo penale e c.d. processo mediatico si differenziano, fra le altre, in ragione del diverso peso attribuito al fattore temporale: mentre il primo si sviluppa in senso diacronico, il secondo presenta natura pressoché istantanea, spesso esaurendosi nelle primissime fasi del procedimento vero e proprio. La divaricazione tra i due fenomeni si fa ancora più consistente laddove il canale mediatico sia internet, ove l'istantaneità del 'processo' si combina con la memorizzazione a oltranza del dato. Appare evidente, così, che eventuali articoli aventi a oggetto passate vicende criminali, se non rimossi, rettificati o semplicemente aggiornati, rischiano di segnare irreversibilmente la dignità del soggetto coinvolto. Muovendo da tali acquisizioni, il presente lavoro si propone di indagare portata, pregi e limiti del c.d. diritto all'oblio nel peculiare contesto della cronaca giudiziaria via *web*.

Proceso penal y proceso mediático se diferencian, entre otras cosas, en razón del diverso peso atribuido al factor temporal: mientras el primero se desarrolla en sentido diacrónico, el segundo presenta una naturaleza casi instantánea, a menudo acabándose en las primeras etapas del procedimiento real. La brecha entre los dos fenómenos se vuelve aún más notoria cuando el medio de comunicación es internet, donde la instantaneidad del "proceso" se combina con la memorización hasta el amargo final de los datos. Aparece evidente, por tanto, que cualquier artículo relacionado con eventos criminales pasados, si no se elimina, rectifica o actualiza, corre el riesgo de marcar irreversiblemente la dignidad del sujeto involucrado. A partir de estas consideraciones, el presente trabajo tiene como objetivo investigar el alcance, los méritos y los límites del denominado "derecho al olvido", en el específico contexto de las noticias judiciales en internet.

The passing of time has different relevance whether we deal with due process of law or 'trials by media': whereas the former develops over time, the latter has a basically momentary nature, considering that mass media tend to focus exclusively on criminal trials' very first steps. This divergence increases on the internet, where the 'judicial' immediacy meets all-time data storage. Thus, it is clear that, as time runs, old criminal conviction-related articles, where not erased, corrected or simply updated, may end up infringing the defendant's personal dignity. Moving from this framework, this paper aims at analyzing extent, virtues and limits of the 'right to be forgotten' in the peculiar context of criminal web-news.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. La dialettica temporale tra processo penale e c.d. processo mediatico. – 3. L'evoluzione del diritto all'oblio. – 4. La figura della 'vittima mediatica': beni aggrediti e modalità d'aggressione. – 5. La tutela della vittima mediatica. Perimetrazione dell'indagine. – 5.1. Sedi e rimedi. L'autoregolazione del motore di ricerca. – 5.1.1. *Segue*: il Garante Privacy. – 5.1.2. *Segue*: la via giudiziaria. – 5.2. Un diritto umano all'oblio? Resistenze e prospettive nella giurisprudenza CEDU. – 6. Stigma penale e libertà d'informazione nell'epoca di internet: un finale aperto.

*«E allora l'uomo dice 'mi ricordo' e invidia l'animale
 che subito dimentica e che vede veramente morire,
 sprofondare nella nebbia e nella notte, spegnersi
 per sempre ogni istante.»*

(F. NIETZSCHE, Sull'utilità e il danno della storia per la vita)

1.**Introduzione.**

Il diritto penale intrattiene un rapporto poliedrico col fattore tempo¹. In linea generale, l'adeguamento della sanzione alle cadenze temporali della vita umana è in linea con una concezione non autoritaria del diritto penale, ispirata a esigenze di proporzione «non semplicemente rispetto al reato commesso, ma rispetto ai bisogni di risposta che il corso del tempo può ragionevolmente concorrere a modellare e ridurre, fino ad azzerare»². Strettamente affiliate a istanze di tutela della personalità, tali esigenze di proporzione, nell'attuale temperie criminale, possono essere declinate in vario modo³.

L'istituto che, più d'ogni altro, mira a regolare i rapporti tra decorso del tempo e responsabilità penale è fuor di dubbio la prescrizione. Senza poter indugiare su un tema tanto intricato quanto rovente, in questa sede è sufficiente rammentare che, fra le *rationes* tradizionalmente dedotte a fondamento della prescrizione, figura il diritto individuale all'oblio, oggetto di frequenti richiami anche nella recente giurisprudenza costituzionale⁴. Implicando la temporaneità dello *ius puniendi*, il diritto all'oblio assume, qui, una precisa connotazione personalistica, che pone un limite alla compressione delle aspettative individuali sancite in Costituzione e impedisce l'infinita subordinazione del singolo alla pretesa statale⁵. Breve: all'interno delle dinamiche penalistiche temporali, l'oblio si erge, al contempo, a garanzia dell'individuo e ad argine del potere punitivo.

Senonché, l'rompere delle nuove tecnologie - e segnatamente, di internet - ha stravolto la concezione del fluire del tempo⁶, svelandone, in ottica giuridica, la «preoccupante fragilità predicativa»⁷. Ciò rende i rapporti fra sistema penale e oblio suscettibili di nuove, interessanti declinazioni. Se ne segnalano, in particolare, due; trasposizioni - con buon grado d'approssimazione - di altrettante 'anime' che, nella sua tortuosa evoluzione, il diritto all'oblio medesimo ha assunto⁸.

Secondo una prospettiva essenzialmente ancorata alla dimensione della riservatezza, nel diritto all'oblio è possibile ravvisare il contrappeso dell'interesse collettivo all'accertamento e

¹ Per una tematizzazione, FALCINELLI (2011), pp. 1ss, 88ss.

² PULITANÒ (2017), p. 244.

³ Mostra alcune affinità rispetto alla tutela (*dal diritto*) penale *nel tempo* il divieto di *bis in idem*, che, mettendo al riparo il consociato dalle tentacolari proiezioni del potere punitivo, impedisce che «il contatto con l'apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo, [proietti] l'ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale» (Corte cost., n. 200/2016, § 6 del *considerato in diritto*).

⁴ Corte cost., n. 23/2013 (§ 3.1 del *considerato in diritto*); Corte cost., n. 143/2014 (§ 3 del *considerato in diritto*); Corte cost., n. 42/2015 (§ 6.3 del *considerato in diritto*); Corte cost., n. 257/2017 (§ 5 del *considerato in diritto*); Corte cost., n. 112/2018 (§ 4 del *considerato in diritto*).

⁵ GIUNTA e MICHELETTI (2003), pp. 45ss.

⁶ Scrive CASTELLS (2002), p. 495: con l'avvento della rete, l'idea di tempo «lineare, irreversibile, misurabile, prevedibile sta andando in frantumi [...] secondo un movimento di straordinario significato storico. Ma non stiamo assistendo solo a una relativizzazione del tempo in base ai contesti sociali o, in alternativa, al ritorno della reversibilità del tempo, come se la realtà potesse essere interamente catturata da miti ciclici. La trasformazione è più profonda: si tratta di rimescolare i tempi per creare un universo infinito, che non si autoespande ma si autoconserva, non ciclico ma casuale, non ricorsivo ma incurso: un tempo senza tempo che usa la tecnologia per sfuggire ai contesti della sua esistenza e per appropriarsi in modo selettivo di qualsiasi valore ciascun contesto possa offrire al sempre-presente».

⁷ PIERGALLINI (2014), p. 2375.

⁸ Un accurato inquadramento del diritto all'oblio nella congerie dei 'diritti alla personalità' è offerto da BONAVITA (2016), pp. 50ss, il quale

alla prevenzione dei reati⁹. Si considerino, in proposito, le vicende in materia di *data retention*¹⁰ e, prima su tutte, la cruciale sentenza *Digital Rights Ireland*¹¹: nel giudicare la Dir. 2006/24/CE incompatibile coi limiti imposti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (d'ora in avanti, CDFUE), la Corte di Giustizia censurava, fra le altre, la fissazione di un termine di conservazione minimo effettuata senza distinzione alcuna fra le varie categorie di dati (§ 63) nonché l'assenza di criteri obiettivi in grado di limitare la conservazione al tempo strettamente necessario (§ 64). Nella complessa opera di contemperamento tra esigenze collettive ed esigenze del singolo, emerge, dunque, la chiara rilevanza del fattore temporale¹²; rilevanza, è appena il caso di accennarlo, scarsamente avvertita nel nostro ordinamento, che, complici i recenti innesti per mano della l. 167/2017¹³ e del d.lgs. 101/2018¹⁴, pare collocarsi ampiamente al di fuori del perimetro tracciato dalla Corte di Giustizia¹⁵.

Ma il diritto all'oblio può presentare anche un volto diverso, più innovativo, prossimo al diritto all'identità personale¹⁶ quale situazione giuridica tesa a proteggere la «*proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità*»¹⁷. Calato in quest'accezione sul terreno penalistico, l'oblio assurge a naturale contraltare della libertà di manifestazione del pensiero, *sub specie*, in particolare, del diritto di cronaca giudiziaria: è del tutto evidente, infatti, che la permanenza in rete di notizie relative a coinvolgimenti penali (veri o presunti, confermati o smentiti), a lungo andare, rischia di collidere col diritto fondamentale del singolo a vedersi rappresentato in modo storicamente contestualizzato.

Il presente contributo intende approfondire quest'ultimo aspetto. A tal fine, nelle pagine che seguono, chiariti brevemente i rapporti tra processo penale e c.d. processo mediatico con specifico riferimento al profilo temporale (§ 2), ci proponiamo di offrire, sia pur in modo stilizzato, un inquadramento del diritto all'oblio, scandagliandone le ragioni di fondo e ripercorrendone la recente evoluzione normativo-giurisprudenziale (§ 3). Successivamente, tenteremo di delineare la sagoma della c.d. vittima mediatica, soffermandoci sui beni che la disponibilità a oltranza di informazioni 'colpevoliste' rischia di pregiudicare (§ 4). Seguirà l'individuazione degli strumenti e delle sedi ove poter esercitare suddetto diritto (§ 5). In sede conclusiva, daremo conto delle importanti sfide che il rapporto diritto penale *versus* libertà d'informazione prospetta nell'epoca di internet (§ 6). La complessità e l'estrema dinamicità del tema renderebbero azzardato qualunque tentativo di trarre conclusioni; in tale sede, ci limiteremo, dunque, a seminare pochi semplici spunti, augurandoci che si rivelino utili in vista di future e più approfondite analisi.

premette l'importanza di «comprendere la natura del diritto all'oblio quale mera estensione del diritto alla *privacy* ovvero come diritto della persona», derivando, dall'una o dall'altra qualifica, differenze «sia dal punto di vista dell'estensione soggettiva, che della relativa tutelabilità»; sul punto, approfonditamente, anche MARTINELLI (2017), pp. 39ss.

⁹ In generale, sulla 'funzione sociale' del diritto alla protezione dei dati personali e, corrispondentemente, sulla sua natura *relativa* dal punto di vista operativo, RICCI (2017), pp. 598ss.

¹⁰ In tema, con particolare attenzione al bilanciamento tra conservazione dei dati e garanzia dei diritti fondamentali, CAGGIANO (2018), p. 64; SCAFFARDI (2017), p. 55; con specifico riferimento alla legittimità dell'accesso ai dati da parte dell'autorità giudiziaria, FORMICI (2018), p. 453.

¹¹ Corte giust. UE, sent. 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12.

¹² Secondo FLOR (2015), pp. 154s, 161, 168, dall'intersezione tra oblio e c.d. *data retention*, dovrebbe emergere una griglia di *standard* minimi che consentano di bilanciare il diritto alla *privacy* del singolo con le istanze di tutela della collettività.

¹³ Art. 24 l. 20 novembre 2017, n. 167: «*In attuazione dell'art. 20 Dir. (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli artt. 51 co. 3-quater, e 407 co. 2 lett. a c.p.p. il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'art. 4-bis co. 1 e 2 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con mod. in l. 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'art. 132 co. 1 e 1-bis d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*».

¹⁴ L'art. 11 co. 1 lett. i d.lgs. 101/2018 introduce l'art. 132 co. 5-bis d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale: «*È fatta salva la disciplina di cui all'art. 24 l. 20 novembre 2017, n. 167*». In proposito, è stato correttamente evidenziato che, non potendo il fornitore di servizi sapere in anticipo né quando né per quali reati gli verranno richiesti i dati, egli sarà comunque costretto a conservarli tutti per il periodo massimo di settantadue mesi. Ne discende, quanto ai tempi di conservazione, la sostanziale erosione dell'applicabilità dell'art. 132 co. 1 e 1-bis d.lgs. 196/2003 (SIGNORATO (2018), p. 157).

¹⁵ Il limite di sei anni previsto all'art. 24 l. 167/2017, ad avviso di SCAFFARDI (2017), pp. 83, 86, certifica una situazione di 'emergenza ordinaria'; allo stesso modo, SIGNORATO (2018), pp. 157, 158. Di eccezione unica al mondo parla BARBERIO (2018), disponibile a questo [link](#). Per alcuni profili di contrasto tra i principi espressi nella sentenza *Digital Rights Ireland* e il d.lgs. 196/2003 già prima della l. 167/2017, FLOR (2017), pp. 360ss.

¹⁶ Ciò non elimina, ovviamente, i punti di connessione tra sviluppo dell'identità (personale e digitale) e disciplina sulla *privacy*. In proposito, RESTA (2007), pp. 521ss.

¹⁷ Cass. civ. sez. I, sent. n. 978/1996.

2. La dialettica temporale tra processo penale e c.d. processo mediatico.

Con la locuzione ‘processo mediatico’, si è soliti indicare, in modo ampio e non senza enfasi¹⁸, una modalità degenerata, da parte dei *mass media*¹⁹, di fare informazione giudiziaria²⁰: non già racconto critico del processo o dei fatti che ne stanno alla base²¹, bensì vera e propria duplicazione di foro, forma perversa di giustizia parallela²² che pretende di «scimmiettare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, riproducendone alcune cadenze, alcuni passaggi fondamentali»²³. In questo senso, è stato efficacemente scritto, l’‘aula mediatica’ si costituisce come autentico foro alternativo²⁴.

Processo penale e processo mediatico condividono, al fondo, un tratto *narrativo*²⁵: così come i *mass media* tendono alla costruzione della (di una) realtà sociale, contribuendo, al tempo stesso, alla stabilizzazione degli orientamenti cognitivi, normativi e valutativi della società stessa²⁶, anche nelle aule di giustizia si assiste alla *ri*-costruzione di un fatto sulla base di un ragionamento ‘per storie’²⁷. Sennonché, l’incedere impetuoso dei mezzi di comunicazione di massa, in tempi recenti, ha di fatto invertito i rapporti di forza tra questi due tipi di narrazione²⁸; per certi versi, è anzi possibile affermare che oggi, in un’epoca caratterizzata prin-

¹⁸ In tal senso, RIVIEZZO (2018), p. 64, che reputa il processo mediatico «un fenomeno di matrice eminentemente sociologica», pur senza negare le sue evidenti ripercussioni sul terreno propriamente giuridico. Circa gli effetti, rispettivamente, sul sistema giudiziario complessivamente preso e sul singolo processo, GIOSTRA (2007), pp. 64ss; più di recente, ID. (2018b), p. 26ss.

¹⁹ Fuoriesce dagli obiettivi del presente lavoro l’analisi delle ‘anticipazioni di giudizio’ da parte di soggetti pubblici *direttamente* coinvolti nelle indagini (forze dell’ordine, magistrati) mediante comunicati-stampa o conferenze. In tema, MANTOVANI G. (2013), p. 3787; VOENA (2017), p. 1128.

²⁰ Il tratto degenerativo è confermato da numerosi esponenti di tutte le parti coinvolte nello *ius dicere* e nella sua narrazione. In dottrina, a conferma della grande lungimiranza del Siracusa Institute (all’epoca ISISC), rinviando al dibattito, pionieristico, tra CHERIF BASSIOUNI, SERGIO, FASSONE, CARPONI SCHITTAR, CIRUZZI e PAGLIARA (1996), pp. 193ss. Per quanto concerne l’avvocatura, sia sufficiente il rinvio al report, pubblicato nel 2016, *L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, a cura dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali Italiane (d’ora in avanti, UCPI). Nella magistratura, si segnala la presa di posizione netta, autorevole e dall’elevato profilo istituzionale di CANZIO (2017), pp. 21s; da ultimo, ID. (2018), p. 1537. Quanto ai giornalisti, infine, si rinvia alle lucide parole di FERRARELLA (2017), p. 4.

²¹ GIOSTRA (2007), p. 58; ID. (2018a), p. 8; per TURCHETTI (2017), p. 98s, «il processo mediatico non rappresenta [...] un’espressione del diritto all’informazione (nelle sue componenti di diritto ad informare, ad essere informati, ad accedere alle informazioni), ponendo semmai un problema di rapporti con il diritto alla libera manifestazione del pensiero». AMODIO (2016), p. 127, descrive la progressiva degenerazione dell’informazione giudiziaria come un *trend*: «Il peso sociale del giornalismo giudiziario è quindi a poco a poco cresciuto dando luogo ad una vera e propria invadenza denotata dalla ampiezza degli spazi operativi e da una complessa articolazione dei modi espressivi, approdati alla libertà di rielaborare autonomamente le notizie».

²² «Accanto alla giustizia giudiziaria, lenta, tardiva, defatigante, indulgenziale, prospera una ‘giustizia mediatica’, rapida, sommaria, inquisitoria, senza contraddittorio, difesa, appello» (MANTOVANI F. (2015), pp. 288s). Secondo un Autore, la mediatizzazione estrema della giustizia comporta il «progressivo scivolamento da una dimensione di circolo virtuoso, nella quale i mezzi di comunicazione di massa contribuiscono a realizzare il precetto della pubblicità processuale (*trial with the media*), ad un circolo vizioso, ove la cointeressenza tra operatori della giustizia e organi di informazione fa sì che i processi vengano celebrati sui *media* ben prima che nelle aule giudiziarie» (RESTA (2010), p. 18).

²³ GIOSTRA (2007), p. 59.

²⁴ GIOSTRA (2007), p. 59. Sulla sostanziale vicinanza tra racconto d’un ipotetico fatto di reato prescindendo dalle cadenze del processo e allestimento di una vera e propria ‘meta-rappresentazione’ giudiziaria, CONTI (2016), pp. 7ss. La stessa giurisprudenza ha da tempo preso atto di questa ‘dimensione parallela’ della giustizia penale: «secondo un fatto di costume oggi invalso e, comunemente, accettato, è consentito pure rivisitare in talk show televisivi gravi fatti delittuosi oggetto di indagini e persino di processo, nella ricerca di una verità mediatica in parallelo a quella sostanziale od a quella processuale. Iniziative di siffatto genere riscuotono, a quanto pare, apprezzabili indici di gradimento nell’utenza e sembrano inserirsi in un singolare fenomeno mediatico che tende a offrire una realtà immaginifica o virtuale, capace, nondimeno, per forza di persuasione, di sovrapporsi – ove acriticamente recepita dagli utenti – a quella sostanziale o, quanto meno, a collocarsi in un ambito in cui i confini tra immaginario e reale diventano sempre più labili e non facilmente distinguibili» (Cass. pen. sez. V, sent. n. 45051/2009).

²⁵ Tale caratteristica parrebbe dipendere dalla circostanza che tanto il diritto penale quanto i *mass media* svolgono, ciascuno ai propri fini e coi propri strumenti, una funzione *comunicativa* e una funzione *performativa*, vale a dire di costruzione di realtà sociale. In tal senso, le illuminanti riflessioni di HASSEMER (2004), pp. 159ss; in scia, autorevolmente, PALIERO (2006), pp. 470, 481ss, 515ss; PALAZZO (2009), pp. 194s; BERTOLINO (2012), p. 613. Del resto, la comunicazione è «di per sé un’ermeneutica, che si modifica a seconda dei contenuti, dei contesti, della rappresentazione» (PADOVANI (2008), p. 689).

²⁶ LUHMANN (2001), part. pp. 41ss. Secondo il linguista LOPORCARO (2005), pp. 15ss, la crisi della rappresentazione mediatico-criminale deriverebbe dalla prevalenza della ‘notizia-racconto’ rispetto alla ‘notizia-informazione’.

²⁷ FORZA, MENEGON, RUMIATI (2017), pp. 175ss, part. 201ss. Sebbene l’attenzione sia solitamente focalizzata sull’ermeneutica giudiziale, infatti, è bene ricordare che «anche le parti, non solo il giudice, sono fabbricanti di interpretazioni. La decisione giudiziale (teoricamente imparziale, obiettiva) nasce dal confronto e dal conflitto di posizioni diverse, ‘di parte’, che nel discorso pubblico accampano pretese di validità obiettiva, ma ha un fine *strategico*, orientato (con piena legittimità) ad un risultato pratico che corrisponda al meglio (nella situazione data) all’interesse di parte» (PULITANO (2013), p. 134, corsivo nell’originale). Sull’intreccio *narrativo* tra diritto e letteratura, tanto in prospettiva ermeneutica quanto etico-valoriale, VISCONTI (2017), pp. 67ss, part. p. 73, sul ruolo dell’operatore del diritto.

²⁸ RESTA (2010), p. 20. Inversione analoga, del resto, si verifica anche sul piano politico-criminale. Scrive PALIERO (2012), pp. 116s: «L’idea che i *media* siano oggetto di una strumentalizzazione da parte degli esponenti politici è ampiamente superata: è il legislatore penale stesso che è *geneticamente* un *legislatore mediatico* o lo è diventato per ragioni di alleanza e/o di sopravvivenza nel teatro politico. [...] È l’essenza

cialmente da esperienze *mediate*²⁹, «le rappresentazioni (non solo mediatiche!) del crimine diventano il crimine con cui ciascuno di noi si confronta quotidianamente, a prescindere dalle reali esperienze individuali»³⁰. In quest'ottica, la *mediatizzazione* della giustizia³¹ sembra costituire una sorta di *upgrade* del predominio processuale sul diritto sostanziale³²; prosecuzione naturale³³ di un unico composito movimento tellurico che approfondisce la faglia tra giustizia normativa, giustizia applicata e giustizia percepita³⁴.

Sebbene entrambi orientati alla ricostruzione di un determinato accadimento storico mediante specifiche tecniche narrative, tra processo penale e processo mediatico sussistono differenze di tipo strutturale e funzionale³⁵. Decisiva, per quel che qui interessa, la loro diversa relazione col tempo: alla *diacronia* del processo, infatti, si è soliti contrapporre la tendenziale *sincronia* dei *mass media*. Mentre la giustizia penale è diluita nel tempo, argomenta un illustre studioso, «la definizione e il 'giudizio' dei *media* su di un 'fatto criminale' sono [...] resi *definitivi* dalla notizia che 'vive', nella realtà mediatica, sin che è attuale»³⁶; condizionata da pressanti logiche commerciali³⁷, la notizia si fa deperibile e, perciò, inadatta a sopravvivere oltre la soglia delle primissime fasi processuali³⁸. Nel processo mediatico, insomma, il momento di reale afflittività si consuma istantaneamente, all'inizio - spesso, *soltanto* all'inizio - del procedimento vero e proprio.

La tensione temporale fra giustizia penale e giustizia mediatica si fa particolarmente elevata quando il mezzo di riferimento è internet. In linea generale, l'avvento della tecnologia ha impresso una svolta epocale ai processi di memorizzazione: originariamente circoscritta alla sfera individuale, la memoria è pian piano divenuta un autentico rituale collettivo³⁹, improntato a logiche di condivisione e interattività⁴⁰. Tuttavia, considerato come sistema di memorizzazione, internet presenta caratteristiche che lo differenziano sia dalla memoria umana che da quella dei calcolatori⁴¹: la memoria di internet, nello specifico, è stata descritta come

mediatica di questo legislatore, in primo luogo, a dettare l'agenda politica selezionando così le *materie* (i *valori*) da assegnare *prioritariamente* alla competenza del sistema penale; e, in secondo luogo, a imbastire - nella superficialità 'opinionistica' dell'arena *mass-media*, libera dai vincoli del confronto parlamentare - il *modo di disciplina* (soprattutto nel richiamato sbilanciamento sull'autore) e il *lessico* (bellico e non riconciliativo)» (corsivi nell'originale).

²⁹ GIOSTRA (2007), p. 60, il quale considera un ossimoro ritenere *immediata* la forma di 'giustizia' «mediata per definizione e per eccellenza». Sul punto, significativo notare, quanto alle riprese audiovisive dei processi, che «l'effettivo significato della pubblicità immediata dei dibattimenti si risolve oggi nel predisporre le condizioni materiali perché possa esercitarsi con efficacia la pubblicità mediata» (VOENA (2017), p. 1115).

³⁰ PALIERO (2006), p. 504 (corsivi nell'originale); analogamente, BERTOLINO (2012) p. 612; GIOSTRA (2018b), p. 32. Ciò, è evidente, pone problemi particolarmente delicati, giacché i *media*, per loro natura, agevolano ed esaltano le *defaillance* cognitive tipiche della conoscenza istintuale in possesso dell'utente medio (CONTI (2016), p. 4); sui riflessi della comunicazione mediatica del crimine sulla 'gestione psicologica del male criminale', PALAZZO (2018), pp. 17s. In prospettiva psicologica, anche i rilievi di FORZA, MENEGON, RUMIATI (2017), pp. 192ss.

³¹ Intesa, qui, come attribuzione al fatto rappresentato dai *media* «*second code*' parallelo e talvolta 'alternativo' a quello espresso dal legislatore penale nella norma comportamentale e nella strumentale norma organizzativa-processuale» (PALIERO (1990), p. 508; successivamente, anche in ID. (2006), p. 493). Della 'mediatizzazione della giustizia' quale «malmesso recinto semantico» nel quale confluiscono una molteplicità di fenomeni si eterogenei, ma comunque accomunati dell'individuazione in un certo strumento mediatico un foro alternativo, GIOSTRA (2018a), p. 9.

³² È noto che, alla tendenziale ineffettività dello studio teorico del diritto sostanziale, si accompagna ormai la «esaltazione del processo, quale *realtà* e, dunque, *verità*, del diritto» (GARGANI (2017), p. 60). Sul tema, nella sconfinata letteratura, si rinvia al recente dibattito con interventi di GIUNTA, MICHELETTI, BERNASCONI, PULITANO, TARLI BARBIERI, VELLUZZI, VIOLANTE e ZILLETTI (2016), pp. 157ss. Per un'efficace sintesi sulla combinazione problematica tra incertezza del dato normativo e pro-attivismo giudiziario, da ultimo, COPPOLA (2018), pp. 1639ss.

³³ Puntualizzano le stringenti connessioni tra 'processualizzazione' del diritto e *mass media*, CATERINI (2013), pp. 614ss; GARGANI (2017), pp. 60, 71; PALAZZO (2012), p. 1610.

³⁴ Sulla triade giustizia *normativa* (il dover essere), giustizia *amministrata* (l'essere) e giustizia *percepita* (la rappresentazione), GIOSTRA (2016), p. 77.

³⁵ In dottrina, anche per un inquadramento della dicotomia diritto penale/*mass media* oltre la dimensione processuale, PALIERO (2006), p. 490 ss; GIOSTRA (2007), p. 59; ID. (2018a), pp. 26ss; ID. (2018b), pp. 4s; PALAZZO (2009), pp. 195ss, 204ss; PADOVANI (2008), pp. 689s; BERTOLINO (2012), pp. 612ss; BIANCHETTI (2018), pp. 327ss.

³⁶ PALIERO (2006), p. 491s (corsivi nell'originale); analogamente, BERTOLINO (2012), p. 614.

³⁷ Su politica criminale, logiche commerciali e *marketing*, BERTOLINO (2003), p. 1081; CATERINI (2013), pp. 607ss; BIANCHETTI (2018), pp. 64ss.

³⁸ GIOSTRA (2007), pp. 61s; PALAZZO (2009), p. 206; PADOVANI (2008), p. 691 parla dell'immediatezza dell'informazione come di «una sorta di reazione 'ansigena' alla lunghezza pubblica dei processi penali: «La presunzione di non colpevolezza, si rileva, assisterà il soggetto sino alla sentenza definitiva, ma il giudizio politico e sociale non si fonda sempre sull'attribuzione di una responsabilità penale: si riferisce anche a condotte errate e inopportune, eticamente riprovevoli».

³⁹ In tema, RESTA e ZENO-ZENCOVICH (2012), pp. 11, part. 38ss; RODOTÀ (2012a), pp. 211ss; RODOTÀ (2012b), p. 497. Sui limiti della memoria quale rituale condiviso, in senso critico, PUGIOTTO (2009), pp. 11ss.

⁴⁰ In psicologia cognitiva, si tende a parlare di 'memoria transattiva', con ciò intendendo un modello di attività mnemonica espansiva affidata a una pluralità di menti. Stando a recenti studi, «internet è diventata la nostra principale forma di memoria *esterna* o *transattiva*, come luogo esterno a noi stessi ove le informazioni sono immagazzinate» (SPARROW - LIU - WEGNER (2011), p. 776). Con riferimento all'oblio, KORENHOF et al. (2014), part. pp. 4ss.

⁴¹ BONAVITA (2016), pp. 34ss.

immensa, universale, disorganizzata, densa, volatile e, per quel che qui più interessa, *persistente*⁴²; in internet, «a causa dell'immane permanenza delle tracce, il passato assume un nuovo significato, ma vi è anche una nuova e potente capacità di diffusione della notizia» che rende la cancellazione, sempreché normativamente consentita, «un'impresa che solo in alcuni casi di diffusione limitata del contenuto potrà essere portata a compimento in modo efficace»⁴³. Oltre ad aumentare la capillarità di diffusione, insomma, internet conferisce alle notizie una spiccata «latenza passiva, che [...] dilata la sfera della disponibilità virtuale»⁴⁴.

La potenzialità lesiva della circolazione via *web* d'informazioni relative a ipotetiche responsabilità penali deriva proprio dall'intreccio dei due tratti appena accennati⁴⁵: la combinazione fra istantaneità (del processo mediatico) e persistenza (della memoria virtuale), in effetti, fa sì che, su internet, le *notitiae* (non necessariamente) *crimini*⁴⁶ possano non soltanto permanere, ma permanere, come efficacemente precisato, «solo nelle premesse»⁴⁷, senza che agli eventuali successivi sviluppi (ad es., un decreto di archiviazione) sia dato adeguato peso.

In definitiva, il 'casellario' di internet presenta un'accentuata resistenza selettiva, in grado di cristallizzare le (sole) fasi iniziali di una determinata vicenda penale, con conseguente distorsione del quadro complessivo, inquinamento del corretto svolgimento del rito *reale* e, in ultimo, sacrificio dei diritti dei soggetti coinvolti.

3. L'evoluzione del diritto all'oblio.

Le modalità di memorizzazione di internet reclamano strumenti che mettano il titolare dei dati personali nella condizione di esercitare la propria libertà informatica; ed è proprio nel tratto che congiunge libertà informatica 'negativa' e libertà informatica 'positiva' che, ad avviso di accorta dottrina, germoglia il c.d. diritto all'oblio⁴⁸. Concepita come virtù - nelle parole del Sommo - «che toglie altrui memoria del peccato», complice la rapida evoluzione tecnologica, l'oblio ha in realtà assunto forme e significati sempre nuovi e via via più complessi; tutti, ad ogni modo, in qualche misura agganciati alla tutela dell'identità personale. È opportuno, seppur in estrema sintesi, dar conto di quattro passaggi-chiave.

(I) Secondo una prima accezione, elaborata in tempi precedenti all'irruzione del *web*, il diritto all'oblio rappresenta una costola del diritto alla riservatezza⁴⁹ e mira a soddisfare, come suggerisce la versione in inglese, la pretesa del singolo di essere dimenticato - forse più correttamente: di non essere ricordato. In questo senso, l'oblio declina quell'istanza di *solitudine* che, come magistralmente scritto, garantisce «le condizioni che consentono a ciascun cittadino di non essere soltanto protetto nella sua sfera privata, ma davvero libero anche nella sfera pubblica»⁵⁰. Così interpretato, il diritto all'oblio è stato invocato al fine di non vedere riproposte informazioni temporalmente risalenti qualora mancasse l'interesse attuale alla loro ripubblicazione⁵¹.

⁴² MARTINELLI (2017), pp. 15s.

⁴³ MARTINELLI (2017), p. 24. Si pensi, a titolo d'esempio, alle difficoltà di rimozione di informazioni ripubblicate, condivise da numerosi utenti oppure 'banalmente' duplicate mediante lo strumento della c.d. copia *cache*.

⁴⁴ PARDOLESI (2017), 85; di «memoria sociale che si dilata all'infinito», parla anche THIENE (2017), p. 426; analogamente, RESTA (2014), pp. 892s e bibliografia ivi richiamata.

⁴⁵ Sull'istantaneità e l'atemporalità delle comunicazioni in rete, già CASTELLS (2002), pp. 525ss.

⁴⁶ I *mass media* sembrerebbero portare a estreme conseguenze la 'notizia di reato' quale costruito «pericolante tra l'apparenza e la possibilità: due valutazioni la cui capacità denotativa è inconsistente, ma sulle quali si edifica un potere immane ed enorme di collegamento tra legalità e giurisdizione, il potere d'accusa. Un potere che rende il pubblico ministero arbitro e protagonista di una vicenda procedimentale in cui spesso si esprime e si condensa l'intero meccanismo della reazione repressiva» (PADOVANI (2001), p. 585).

⁴⁷ MARANDOLA (2017), p. 373.

⁴⁸ FROSINI (2012), pp. 912ss; in prospettiva più ampia, ID. (2017), p. 657.

⁴⁹ Più precisamente, PIETROPAOLI (2017), p. 70, evidenzia che il diritto all'oblio non è «una mera espressione del diritto alla riservatezza, ma di quest'ultimo è piuttosto una proiezione, una variante, un riflesso».

⁵⁰ RODOTÀ (2006), p. 100. Scrive il chiaro Autore che l'oblio è la vita che «chiede soccorso al diritto per evadere da se stessa, per non divenire prigioniera delle rete tecnologica dalla quale sempre più largamente ci troviamo avvinti» (*op. ult. cit.* p. 64).

⁵¹ Afferma la Cassazione che, riconoscendo il diritto all'oblio, l'ordinamento protegge «il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onere e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata», salvo che non sopraggiungano fatti nuovi a far tornare d'attualità l'informazione (Cass. civ. sez. III, sent. n. 3679/1998). Più di recente, la Corte ha ribadito che «il diritto dell'interessato ad essere dimenticato intanto può cedere il passo rispetto al diritto di cronaca in quanto sussista un interesse effettivo ed attuale alla diffusione della notizia; diversamente argomentando, altrimenti, si finirebbe col riconoscere una sorta di automatica permanenza dell'interesse alla divulgazione, anche in un contesto storico completamente mutato» (Cass. civ. sez. III, sent. n. 16111/2013). Sulla principale casistica a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, FEROLA (2012), pp. 1010ss.

Non si tratta, ovviamente, di diritto assoluto⁵²: il riconoscimento dell'oblio postula, dapprima, la stima di quanto tempo sia necessario affinché un fatto del passato possa essere relegato nell'ombra; quindi, un bilanciamento tra tutela della persona e libertà d'informazione, *sub specie*, alternativamente, di diritto cronaca (laddove il fatto passato sia inscindibilmente legato a un fatto attuale) ovvero di cronaca/critica storica (laddove il fatto passato sia storicamente rilevante).

(II) La rivoluzione digitale ha indotto una profonda mutazione dei contenuti dell'oblio: posto che, come accennato, su internet i problemi sorgono non tanto per via del tempo trascorso tra pubblicazione e ripubblicazione quanto, semmai, per via del tempo di *permanenza* dell'informazione, l'esigenza che sta alla base del diritto all'oblio «non è quella di non pubblicare, ma quella di *collocare* la pubblicazione, avvenuta magari legittimamente molti anni addietro, nell'attuale presente»⁵³. Più che alla pretesa di essere dimenticati, dunque, il diritto all'oblio dà corpo all'istanza di esatta contestualizzazione della propria immagine, limitando e correggendo il processo di «continua cessione del sé agli altri» nell'ottica di protezione della propria dignità personale⁵⁴. Come efficacemente scritto, insomma: «si chiede oblio e si ottiene memoria (seppur contestualizzata)»⁵⁵ nel segno d'una inedita «*concezione dinamica della riservatezza*»⁵⁶.

(III) Un punto di svolta nella recente evoluzione del diritto all'oblio in rete è indubitabilmente segnato dalla sentenza *Google Spain*⁵⁷. Nella fondamentale pronuncia, resa sotto la vigenza della precedente Dir. 95/46/CE, la Corte di Giustizia delinea una sorta di 'mini-statuto' per motori di ricerca, stabilendo che: (i) l'attività del motore di ricerca dev'essere considerata 'trattamento' (§§ 26-31) e il motore stesso dev'esserne considerato 'responsabile' (§§ 32-40); (ii) è applicabile la legge nazionale del Paese in cui un motore di ricerca opera (§§ 55-60)⁵⁸; (iii) il titolare dei dati ha diritto di rivolgersi direttamente al motore di ricerca per chiedere la rimozione dei risultati che rinviino verso pagine contenenti informazioni personali, anche laddove tali informazioni siano state lecitamente pubblicate e non vengano simultaneamente rimosse dalla pagina-origine (§§ 66-88).

Non è questa la sede per dar conto di pregi, difetti e ricadute della sentenza⁵⁹. Ai nostri limitati fini, è sufficiente sottolineare che essa rimodula significativamente la pretesa d'oblio⁶⁰: coniugando, di fatto, istanze di rimozione e di rettifica, la procedura di c.d. de-indicizzazione mira a proteggere l'individuo dalla penetrante ingerenza dei motori di ricerca, offrendogli la possibilità di intervenire, 'per sottrazione', nell'inesauribile processo di costruzione della sua identità digitale⁶¹.

Anche così interpretato, ad ogni modo, il diritto all'oblio in rete dev'essere bilanciato col contrapposto diritto fondamentale a dare e ricevere informazioni⁶². A tal fine, sovengono le *Linee guida* stilate dal c.d. *Working Party 29* (WP 29)⁶³ per l'implementazione della stessa sentenza *Google Spain*⁶⁴; nel documento, vengono elencati i criteri - elaborati a partire dalla

⁵² Sui punti chiave del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto all'informazione nell'ordinamento italiano, per tutti, ancora FEROLA (2012), pp. 1005ss.

⁵³ FINOCCHIARO (2015), p. 31.

⁵⁴ Per questo spunto, RODOTÀ (2012a), pp. 222s.

⁵⁵ PIETROPAOLI (2017), p. 73.

⁵⁶ Cass. civ. sez. III, sent. n. 5525/2012. Scrive VESTO (2018), p. 111: «questo accade anche perché all'identità (che si incastrava perfettamente nel precedente momento storico, ma non più nella condizione contemporanea) oggi sembra sostituirsi l'«identificazione», concepita come (non un prodotto finito ma) un incessante e infinito processo di riproduzione e riciclo».

⁵⁷ Corte giust. UE, sent. 13 maggio 2014, C-131/12.

⁵⁸ Sui limiti territoriali dell'obbligo di rimozione, tuttavia, da ultimo, Corte giust. UE, sent. 24 settembre 2019, C-507/17. Di «passo indietro [...] legat[o] in qualche modo alla necessità di rimediare agli errori precedenti», parla, in sede di prima lettura, POLLICINO (2019).

⁵⁹ Per un ricco affresco, si rinvia ai lavori, in parte già citati, di FROSINI, POLLICINO, FINOCCHIARO, CAGGIANO, PIRODDI, SARTOR - DE AZEVEDO CUNHA, MANTELERO, SICA - D'ANTONIO, COMELLA, RICCIO, FLOR e PIZZETTI (2015); in aggiunta, MINIUSI (2015), p. 209; MARTINELLI (2017), pp. 125ss; in tono critico, PARDOLESI (2017), pp. 77ss.

⁶⁰ In un'intervista su *Il Sole 24 Ore* resa all'indomani della sentenza, il Presidente dell'Autorità Garante per la *privacy* Antonello Soro spiegava: «Uno dei meriti dell'intervento dei giudici europei [...] è che il diritto all'oblio è stato riconosciuto come tale. Non è più una suggestiva espressione utilizzata nei dibattiti tra giuristi o nell'ambito giornalistico: è un diritto che ha immediate ricadute sulla dignità personale e sulla protezione dei dati».

⁶¹ Si tratta di un diritto importante, considerata la naturale tendenza degli utenti a reputare le scelte d'indicizzazione affidabili, rilevanti e neutrali. Sul punto, PITRUZZELLA (2018), p. 25.

⁶² *Amplius*, MARTINELLI (2017), pp. 185ss; in toni critici, POLLICINO (2018), pp. 59ss.

⁶³ *L'Article 29 Data Protection Working Party* (più semplicemente *Working Party 29*), formato sulla base dell'art. 29 Dir. 95/46/CE, rappresenta il gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali europee in materia di vigilanza e protezione dati. Il Reg. 679/2016/UE (GDPR) lo ha ribattezzato *European Data Protection Board* (EDPB), individuando all'art. 70 i suoi compiti.

⁶⁴ ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on*

casistica precedente - che le autorità nazionali possono adoperare, in linea con la legislazione domestica, come «strumenti di lavoro flessibili» per contemperare i principi enucleati dalla Corte e l'interesse del pubblico ad avere accesso all'informazione⁶⁵. Stando alla griglia delineata dal WP 29, in particolare, all'autorità nazionale è richiesto di valutare l'eventuale ruolo pubblico rivestito dal soggetto (n. 2), l'accuratezza e l'aggiornamento del dato (nn. 4 e 7), la natura eventualmente eccessiva del trattamento (n. 5), il contesto all'interno del quale l'informazione è stata pubblicata (nn. 10-11) e la portata del pregiudizio arrecato al soggetto citato (n. 8). Tali criteri vanno modulati e combinati alla luce del caso concreto; il mero decorso del tempo, precisa tuttavia il WP 29, non è di per sé risolutivo, rilevando, piuttosto, se la permanenza del dato sia in linea con la finalità originaria del trattamento⁶⁶.

(IV) L'ultimo tassello di questo tortuoso percorso è dato dalla positivizzazione del diritto all'oblio all'interno del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR); una positivizzazione, per la verità, soltanto apparente, posto che la rubrica dell'art. 17 GDPR recita 'Diritto alla cancellazione' e confina la dicitura 'diritto all'oblio' tra parentesi⁶⁷. La disciplina per la rimozione dei dati si presenta piuttosto articolata. Ai nostri fini, si segnala che: (i) l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo laddove, in particolare, essi non siano più necessari per la finalità per cui vennero trattati (art. 17 § 1 lett. a); (ii) il titolare del trattamento obbligato alla cancellazione è altresì obbligato ad adottare «le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali» (art. 17 § 2); (iii) i dati non debbono essere cancellati laddove il loro trattamento risulti necessario per alcune finalità espressamente tipizzate (art. 17 § 3).

Non è possibile approfondire i risvolti problematici di un regime⁶⁸ che, a seconda delle opinioni, denomina in modo poco appropriato un diritto in realtà già esistente⁶⁹, condiziona l'operatività del diritto stesso a elementi incerti (es., «la tecnologia disponibile», «i costi di attuazione»)⁷⁰, ridimensiona le potenzialità assunte dall'oblio nell'elaborazione successiva alla sentenza *Google Spain*⁷¹, rischia di favorire fenomeni di c.d. censura collaterale⁷² e via dicendo. Senza con ciò voler disconoscere i punti deboli della disciplina, per quel che qui interessa, ci limitiamo a sottolineare che il GDPR, facendosi carico della potenziale diffusione e permanenza dei dati su internet: (i) regola espressamente il diritto alla cancellazione; (ii) nell'elencare gli interessi contrapposti, riprende il binomio tradizionale valorizzando sia l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione (art. 17 § 3 lett. a), sia l'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica ovvero a fini statistici (art. 17 § 3 lett. d)⁷³; (iii) affianca al diritto di cancellazione/oblio altri diritti 'complementari'⁷⁴, aggiornati rispetto alla versione della Dir. 95/46/CE⁷⁵, complessivamente volti alla tutela della c.d. identità dinamica della persona⁷⁶; (iv) in chiave generale, subordina ogni trattamento di dati personali al rispetto dei criteri di adeguatezza, pertinenza, esattezza, aggiornamento e conservazione per il solo tempo

⁶⁵ *Google Spain and Inc. v. AEPD and Mario Costeja González*, C-131/12, disponibile a questo [link](#).

⁶⁶ MARTINELLI (2017), p. 195, sottolinea che la vera problematica affrontata nelle *Linee guida* attiene non alla responsabilità del motore di ricerca, né alle questioni definitorie della Dir. 95/46/CE, né infine all'individuazione del soggetto che sia in grado di 'cancellare' i contenuti lesivi, bensì alla «esigenza di porre un freno o, comunque, dei limiti all'invasione della *privacy* che i motori di ricerca veicolano, diminuendo i tempi della ricerca e consentendo un accesso rapido e 'facilitato' a un gran numero di informazioni relative ad una specifica persona».

⁶⁷ Approfonditamente, KORENHOF e AL. (2014), pp. 9ss.

⁶⁸ Il collegamento stretto tra cancellazione e oblio è anticipato dai cons. 65 e 66.

⁶⁹ Un efficace quadro di sintesi è offerto da AGNINO (2018), pp. 108s.

⁷⁰ STRADELLA (2017), p. 90, parla di denominazione «provocatoria e demagogica»; in senso analogo, sull'inesattezza del riferimento all'oblio, RUGANI (2018), p. 464; ZANINI (2018), pp. 12s, 19; CUFFARO (2019), p. 4.

⁷¹ In chiave critica, di 'indefinito obbligo tecnologico' parlano BONAVIDA e PARDOLESI (2018b), p. 277.

⁷² L'art. 17 GDPR, in effetti, sembrerebbe: (i) restringere la portata del diritto all'oblio precedentemente inteso (anche) come diritto alla deindicizzazione o, più in generale, come diritto all'identità dinamica (DI CIOMMO (2017), pp. 625ss; THIENE (2017), pp. 411s); (ii) sovvertire la gerarchia tra diritto all'oblio e libertà d'informazione, con quest'ultima destinata a prevalere in via pressoché automatica (RUGANI (2018), pp. 460s; STRADELLA (2017), p. 89) relegare il motore di ricerca nella posizione di soggetto terzo cui *ex art.* 17 § 2 dev'essere 'semplicemente' comunicato l'avvio della procedura di cancellazione (in senso favorevole, ZANINI (2018), pp. 14ss, 20).

⁷³ BONAVIDA e PARDOLESI (2018b), pp. 279ss.

⁷⁴ Il delicato bilanciamento tra tutela dell'identità personale e tutela della *lato sensu* memoria storica è affidato all'art. 89 (*Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici*), 'anticipato' dal cons. n. 156. Premessa l'importanza riconosciuta dal GDPR a tali finalità, è interessante sottolineare, da una parte, che il diritto alla cancellazione/oblio non figura tra i diritti che, a tali fini, possono subire deroghe; dall'altra, che il § 1 esplicita l'esigenza di rispettare il principio c.d. di minimizzazione dei dati (es., archiviazione mediante pseudonimizzazione).

⁷⁵ Art. 16 (*Diritto di rettifica*), art. 18 (*Diritto di limitazione di trattamento*), art. 21 (*Diritto di opposizione*).

⁷⁶ Si vedano, in particolare, gli artt. 12 e 14 Dir. 95/46/CE nonché, a livello domestico, il vecchio art. 7 co. 3-4 d.lgs. 196/2003.

⁷⁷ DI CIOMMO (2017), pp. 627ss.

necessario (art. 5 § 1 lett. c, d, e).

In conclusione, al netto delle ambiguità semantiche e delle criticità operative, quest'evoluzione consente d'individuare un nesso di sostanziale strumentalità tra diritto all'oblio e tutela dell'identità personale: come è stato puntualizzato, difatti, il diritto all'oblio nasce sul terreno del conflitto tra storia e attualità col ruolo di presidio dinamico dell'identità personale, bene di sintesi, protetto nei suoi molteplici aspetti e nelle sue molteplici forme⁷⁷.

4. La figura della 'vittima mediatica': beni aggrediti e modalità d'aggressione.

Nel processo mediatico, lo abbiamo visto, il mezzo di comunicazione di massa pretende di farsi foro alternativo, delocalizzando lo spazio giudiziario e paralizzando il tempo⁷⁸. Dentro questa cornice, prende forma un'inedita tipologia di vittima: la vittima, per l'appunto, *mediatica*⁷⁹. Più che di c.d. vittimizzazione secondaria⁸⁰, si tratta, ci sembra, d'una artificiosa eterogeneità di ruoli⁸¹, che porta colui che nell'ipotesi accusatoria riveste la parte di autore a divenire il principale danneggiato⁸², sguarnito, peraltro, delle garanzie tradizionalmente assicurate alle parti processuali 'reali'⁸³. Due, in estrema sintesi, gli aspetti pregiudizievole.

In primo luogo, il risalto della vicenda criminale comporta una sovraesposizione del soggetto coinvolto; sovraesposizione, spesso, particolarmente segnante. Traslato sul piano fluido dei *mass media*, infatti, il fenomeno del 'processo come pena' subisce un'incontenibile amplificazione⁸⁴, specialmente quando il mezzo di riferimento è internet. In questo senso, la liturgia punitiva massmediatica, portata ai suoi estremi, sembra configurare un'inquietante riedizione tecnologica dello 'splendore dei supplizi', volta, ben più che a stigmatizzare il crimine, a far sì che «la memoria degli uomini [...] serb[i] il ricordo [...] della sofferenza dovutamente constatat[a]»⁸⁵. La pubblicizzazione dei provvedimenti che stabiliscono responsabilità penali non è certo pratica nuova nel nostro ordinamento; va anzi ricordato che, proprio al fine di favorirne la visibilità, il novellato art. 36 c.p. prevede che le sentenze di condanna vengano pubblicate, per un periodo fino a trenta giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia. È, tuttavia, proprio dal confronto con la sanzione accessoria⁸⁶ che emerge, all'opposto, il carattere precipuamente stigmatizzante della 'pena mediatica'⁸⁷: la misura di cui all'art. 36 c.p. segue una sentenza di condanna⁸⁸, confina la pubblicazione in un 'luogo' istituzionale ed è applicata

⁷⁷ FINOCCHIARO (2015), pp. 40s; THIENE (2017), p. 413.

⁷⁸ Così, sulla scia di Antoine Garapon, FONDAROLI (2014), p. 143; approfonditamente, AMODIO (2016), pp. 130ss.

⁷⁹ In tema, si veda il raffinato lavoro di MANES (2017), p. 114, che arriva a concepire la sottoposizione parallela a giudizio ordinario e giudizio mediatico come una sorta di *bis in idem* (p. 120); dall'angolo visuale privatistico, TUCCI (2010), pp. 126ss.

⁸⁰ Con 'vittimizzazione secondaria', nelle scienze criminologiche, si suole riferirsi a una condizione di sofferenza psicologica vissuta dalla vittima di un reato durante l'iter giudiziario, non derivante direttamente dall'offesa subita bensì dalla risposta formale, conseguente al reato, adottata dalle istituzioni.

⁸¹ Scrive FONDAROLI (2014), p. 145, che, nell'anticipare il giudizio degli organi deputati, i protagonisti della vicenda processuale «sono costruiti artificialmente ed in modo arbitrario, condizionato dalle finalità e dagli orientamenti di chi imbastisce la trama della 'verità' da dare in pasto ad un pubblico sempre più famelico di (pseudo)democrazia diretta».

⁸² APRATI (2017), p. 980, nell'analizzare le ricadute derivanti dalla sottoposizione a processo, distingue tra pregiudizi certi e pregiudizi eventuali, facendo rientrare nella seconda categoria anche i danni conseguenti alla rilevanza mediatica del caso.

⁸³ Con specifico riferimento ai 'processi su internet', da ultimo, CANEPA e PONTON (2019), pp. 2ss. Sul processo mediatico in genere, GIOSTRA (2007), p. 65, amaramente rileva che «quando lo scontro processuale si sposta sui mezzi di informazione, i più corretti tra i suoi protagonisti del processo [sono] i più svantaggiati e che quindi le sorti del processo, almeno a livello massmediatico, [dipendono] da fattori affatto diversi dalla consistenza delle prove a carico o a discarico». Sulla contrapposizione tra 'giusto processo' e 'ingiusto processo mediatico', con spunti diversi, RIVIEZZO (2018), part. pp. 69ss; AMODIO (2016), pp. 135, 145ss; CONTI (2016), pp. 10s. È appena il caso di ricordare, peraltro, che anche la vittima da reato, in conseguenza della Dir. 2012/29/UE, recepita in Italia con d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, gode ora di garanzie procedurali più piene e meglio delineate.

⁸⁴ BERTOLINO (2003), p. 1077; PALAZZO (2009), pp. 205s; sul potere punitivo del procedimento, di recente, GARGANI (2017), pp. 68ss e bibliografia ivi richiamata.

⁸⁵ FOUCAULT (1993), pp. 37s.

⁸⁶ Sebbene in tempi risalenti, la giurisprudenza ha riconosciuto che la pena accessoria della pubblicazione della sentenza «risponde a razionali intendimenti quali la riparazione del danno non patrimoniale cagionato alla vittima, la salvaguardia di altre possibili vittime, la creazione nell'animo del reo di motivi di pentimento e di emenda scaturenti dalla divulgazione del suo trascorso» (Cass. pen. sez. VI, sent. n. 7058/1974).

⁸⁷ Il parallelo emerge nelle calzanti parole di ZENO-ZENCOVICH (2007), p. 271, il quale ravvisa nel processo mediatico la capacità di imporre «sanzioni reputazionali accessorie».

⁸⁸ «Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 c.p., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione» (Cass. pen.

in linea col principio di legalità⁸⁹; la 'pena mediatica', viceversa, è emessa a giudizio in corso, è abbandonata ai flutti indomabili della rete ed è irrogata in spregio di qualsivoglia garanzia. In questa luce, l'esposizione da processo mediatico tende ad avvicinarsi, semmai, alle discusse *shaming sanctions*⁹⁰, consistendo, di fatto, nel principale risvolto d'un rituale para-giurisdizionale dai forti connotati simbolici teso a umiliare pubblicamente la vittima⁹¹ e a incentivare la fiducia collettiva nella stabilità dell'ordine giuridico⁹².

In secondo luogo, lo si è in parte già detto, i *mass media* arretrano il baricentro procedimentale alla fase delle indagini⁹³. Verrebbe da dire: *preliminari* di nome, *centrali* di fatto. Accade così che le attività (unilateralmente)⁹⁴ svolte in fase d'indagine acquistino, agli occhi dell'opinione pubblica, un valore che esse, in un sistema accusatorio polarizzato sulla formazione della prova in dibattimento, non dovrebbero in realtà avere. Nel clamore mediatico intorno a un determinato caso giudiziario, dunque, ciò che da codice costituisce uno *step* intermedio (ad es., una misura cautelare) o addirittura un semplice atto d'impulso (ad es., l'invio dell'informazione di garanzia), al netto di inevitabili precisazioni di circostanza⁹⁵, finisce spesso per essere offerto alla collettività come acquisizione inconfutabile e irreversibile.

Quest'anticipazione, favorita dall'infelice disciplina sul segreto istruttorio⁹⁶, ha importanti ricadute in almeno due direzioni: per un verso, induce forze dell'ordine e magistrati a calibrare le indagini sui tempi frenetici dei *mass media*⁹⁷, costringendoli, in casi estremi, a cercare nel rito virtuale - rapido e sommario - una forma di giustizia *surrogatoria* rispetto a quella istituzionale - fisiologicamente più lenta e articolata⁹⁸; per l'altro, veicola un'immagine dei soggetti coinvolti destinata a rimanere impressa nella mente dell'opinione pubblica, a prescindere da eventuali sviluppi processuali liberatori⁹⁹.

Le ragioni che cementano tale *pre*-giudizio possono attenersi alla qualità dell'autore (alter-

sez. II, sent. n. 38345/2016).

⁸⁹ Sull'inapplicabilità della pena accessoria in caso di condanne per reati che non prevedano esplicitamente tale misura, Cass. pen. sez. I, n. 47216/2016; sull'inapplicabilità del nuovo art. 36 co. 2 c.p. ai fatti pregressi, Cass. pen. sez. II, sent. n. 14768/2017; Cass. pen. sez. II, sent. n. 4102/2016.

⁹⁰ VISCONTI (2011), pp. 636s, traccia nitidamente la linea di demarcazione tra pene accessorie in genere e cc.dd. *shaming sanctions*: al di là del loro diverso inquadramento giuridico, quest'ultime sono «caratterizzate da un *quid pluris* di stigmatizzazione, perché è proprio in funzione dell'esposizione del reo alla pubblica vergogna che esse vengono ideate e plasmate nei concreti contenuti [...] la stigmatizzazione ne costituisce, cioè, l'obiettivo diretto e il carattere fondativo».

⁹¹ BERTOLINO (2012), p. 632. Correttamente, RIVIEZZO (2018), p. 70, ritiene che «l'assenza di 'segretezza' [...] non smentisc[a], ma anzi rafforz[i] la 'logica (larvamente) inquisitoria' del nuovo rito mediatico che tanto preoccupa gli addetti ai lavori». Al contrario delle pratiche descritte da FOUCAULT (1993), p. 50, peraltro, la 'pena mediatica' incentra il proprio potenziale lesivo non tanto sulla lentezza del supplizio quanto, come più volte ricordato, sull'istantaneità di un verdetto difficilmente 'appellabile'.

⁹² Sulla vittimizzazione di massa e sulla funzione sedativo-unificante della pena in tempi di c.d. populismo penale, PRATT e MIAO (2017), pp. 16s, 22s.

⁹³ BERTOLINO (2003), p. 1086; GIOSTRA (2007), pp. 61ss; Id. (2018a), pp. 4s; PALAZZO (2009), p. 206.

⁹⁴ Innegabile che «l'informazione collass[i] sull'accusa, che ne è in realtà l'unica fonte e ne rappresenta il baricentro ermeneutico» (PADOVANI (2008), p. 691). Approfonditamente, AMODIO (2016), pp. 125ss, il quale ravvisa in buona parte della giustizia mediatica una vera e propria *apologia* del lavoro del magistrato inquirente come strumento di difesa della società dal delitto (pp. 128, 149).

⁹⁵ Clausole di stile, sì doverose ma vaghe e chissà quanto realmente convinte, tese a correggere, seppur in minima parte, il taglio inquisitorio impresso dalla stampa alla narrazione dei fatti di cronaca.

⁹⁶ Che la disciplina incerta e l'ineffettività delle sanzioni in caso di violazione rende «un'area di liceità di fatto» (MANES (2017), p. 116). In tema, nell'ampia letteratura, AMODIO (2016), pp. 143s; BARTOLI (2017), p. 59; VOENA (2017), p. 1117s; ACCINNI (2018), pp. 175ss.

⁹⁷ MARAFIOTI (2010), p. 113. Singolare la recente statuizione di un giudice di merito che ravvisa ne 'Le Iene' - programma di c.d. *infotainment* storicamente votato alla spettacolarizzazione di potenziali vicende penali - uno «strumento di ausilio investigativo extra-ordinem *in fine di sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria l'eventuale commissione di reati*», salvo poi condannare i responsabili per un servizio che esorbitava «dalla finalità puramente divulgativa della notizia, risolvendosi in una gratuita denigrazione della reputazione [...] mirando sia ad inoculare e preconstituire nel pubblico televisivo un pre-giudizio sulla colpevolezza del [omissis] [...] sia ad alimentare nello spettatore una sensazione di disprezzo, non già verso condotte astrattamente qualificabili come delitti certamente esecrabili, bensì, direttamente nei confronti della persona umana additata come autrice di quelle stesse azioni, persona la cui dignità è presidiata da un nucleo essenziale meritevole di protezione incondizionata, anche a fronte dell'apparente commissione di gravi reati» (T. Lucca, sent. n. 96/2019).

⁹⁸ Su questo rischio, concordemente, PALIERO (2006), p. 533; PALAZZO (2009), p. 207; AMODIO (2016), p. 140; GIOSTRA (2018a), p. 5, il quale parla, con toni particolarmente critici, di «reticolo carsico di reciproche compiacenze» tra soggetti pubblici coinvolti nel processo e testate giornalistiche. In senso complementare, peraltro, si osserva che l'anticipazione di giudizio alla fase preliminare parrebbe nascondere «una sorta di subliminale volontà 'risarcitoria': consapevole di non avere modo di seguire passo passo la vicenda, «il giornalista tende, per così dire, a 'compensare' il lettore pubblicando tutto e subito» (GIOSTRA (2007), p. 63). In giurisprudenza, in termini netti, Cass. pen. sez. V, sent. n. 1105/2015, relativa al noto processo per l'omicidio di Meredith Kercher.

⁹⁹ CONTI (2016), pp. 7s. Originariamente pensata come «complemento o completamento della sanzione» (ZENO-ZENCOVICH (2007), p. 267), dunque, la comunicazione assume un ruolo sostitutivo, a tratti persino primigenio, cosicché non sembra esagerato parlare d'una vera e propria *anticipazione mediatica* della pena.

nativamente invisibile¹⁰⁰ o in vista¹⁰¹), alla vulnerabilità della vittima¹⁰², all'enormità del danno¹⁰³ o, sempre più spesso, alla particolare 'appariscenza' di un determinato elemento di prova¹⁰⁴.

Quale che sia l'origine, è dimostrato, comunque, che la progressiva divaricazione tra giustizia ordinaria e giustizia mediatica provochi «preoccupanti effetti dispercettivi»¹⁰⁵, in grado di incidere negativamente sulle prerogative del soggetto attinto da indagine penale¹⁰⁶. Fra tali prerogative, figurano, in particolare, sia i diritti globalmente connessi alla personalità individuale (art. 2 Cost.)¹⁰⁷, sia, trattandosi di possibili coinvolgimenti criminali, la finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.)¹⁰⁸ e, soprattutto, la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.)¹⁰⁹: nella sua accezione di 'regola di trattamento', difatti, quest'ultima assume «una valenza anche 'extra-processuale', quale fondamentale criterio di orientamento culturale»¹¹⁰, che conferisce all'interessato il diritto a non essere illegittimamente *mostrato* come colpevole¹¹¹. Tale declinazione, peraltro, trova oggi conferma, a livello sovranazionale, in una

¹⁰⁰ Si pensi, per restare alla stringente attualità, al caso di Desirée Mariottini, trovata morta in uno stabile abbandonato nel centro di Roma. Sui quattro indagati - stranieri, irregolari, occupanti abusivi di un'area pubblica e inseriti nel traffico di stupefacenti - la maggior parte dei *media* ha da subito calato il proprio irrefutabile verdetto di colpevolezza. Emblematica, in tal senso, la diffusione della notizia della cattura del quarto indagato, avvenuta una settimana dopo il ritrovamento del cadavere, a oltre trecento chilometri dal *locus commissi delicti* eppure, nell'immediatezza dell'arresto, non contornata da alcuna espressione dubitativa che lasciasse trasparire una mera *presunzione* di colpevolezza (che, peraltro, avrebbe di per sé costituito un'inversione del dettato costituzionale). Una risolutezza, crediamo, in larga parte dipendente dalla tipologia *deviante* degli autori, che consegna all'opinione pubblica quattro *sicuri* colpevoli, con buona pace dell'accuratezza che un caso tanto tragico e complesso richiederebbe.

¹⁰¹ In un recente lavoro, TRIPODI (2019), p. 272, ha incisivamente sottolineato che il c.d. populismo penale avrebbe, tra i suoi effetti, quello di determinare una vera e propria 'ipocondria giudiziaria' nell'agente pubblico o professionista di fascia medio-alta; a tale situazione della prassi corrisponde, come secondo emisfero d'un unico circolo vizioso, una maggiore visibilità giuridico-mediatica. Basti qui riportare il caso del dottor Brega Massone, al centro dello scandalo della casa di cura 'Santa Rita': originariamente dipinto come 'mostro', 'serial killer', capo di una 'clinica degli orrori', il medico, nell'ultima *tranche* processuale (Ass. app. Milano sez. II, sent. n. 37/2018), ha visto significativamente ridimensionata la propria responsabilità; ai nostri fini, significativo, in particolare, il riconoscimento della «*semplificistica enfaticizzazione massmediatica*» di cui l'imputato sarebbe stato oggetto. In controtendenza, per un'accurata ricostruzione già durante la fase delle indagini, CRACCO e POZZI (2011-2012), pp. 14ss.

¹⁰² Sull'attenzione della vittima nella narrazione mediatica della giustizia, PALIERO (2006), p. 502ss; BERTOLINO (2012), p. 617. In generale, sulla centralità della vittima nello scenario penalistico attuale, da ultimo, si veda il dibattito tra PITCH e PUGIOTTO (2019).

¹⁰³ Superata una fase di interesse relativamente più scarso (BERTOLINO (2003), pp. 1105s), evidente è, oggi, il *battage* mediatico nei procedimenti per reati ambientali (ad es., caso Ilva), o contro l'incolumità pubblica (ad es., la c.d. strage di Viareggio) o per fatti comunque connessi a calamità naturali (ad es., i procedimenti per omicidio colposo instaurati a seguito di un terremoto). Sulla contaminazione mediatica del diritto penale ambientale all'indomani dell'entrata in vigore della l. 68/2015, CATENACCI (2015), p. 1077.

¹⁰⁴ Come autorevolmente scritto, la 'verità mediatica' trae la propria autorevolezza anche dal «superamento della forza della prova dichiarativa (da sempre precaria, ma da ultimo spesso pure smentita) a vantaggio della prova scientifica (meglio, tecnica)» (SPANGHER (2016), p. 807). Con riferimento ai *talk show*, ad esempio, si è sottolineato l'insistenza di dibattiti «che durano ore e sono incentrati millimetricamente su indizio che viene scomposto e vivisezionato in modo completamente avulso dal complesso indiziario, perdendo ogni reale significato di prova» (MARAFIOTI (2010), p. 116). Stessa cosa può essere detta per la circolazione di 'materiale probatorio' su siti internet assai spesso non specializzati né in senso tecnico-scientifico, né in senso tecnico-giuridico. Basti l'esempio - attualissimo e drammatico per la portata dell'evento che ne fa da base - dell'insistenza dei *media* sulle prime relazioni tecniche circolate all'indomani del crollo del Ponte Morandi di Genova.

¹⁰⁵ GIOSTRA (2018b), p. 27.

¹⁰⁶ Già in tempi relativamente meno recenti, scriveva HASSEMER (2004), p. 148: «Alla sfera privata sono più o meno interessati tutti i *media*. Certo, non alla sua conservazione e difesa, ma al suo svelamento, vale a dire, alla sua parziale rimozione, alla sua limitata e temporanea distruzione».

¹⁰⁷ TUCCI (2010), pp. 129ss.

¹⁰⁸ In questo senso, *a contrario*, le Sezioni unite civili hanno da ultimo cassato una sentenza che, in merito alla rievocazione di una vecchia vicenda di cronaca nera, aveva ritenuto prevalente il diritto di cronaca storiografica senza minimamente considerare «*nel bilanciamento delle contrapposte tutele, la bontà del percorso di riabilitazione che [l'attore] aveva compiuto nei ventisette anni intercorsi tra la prima e la seconda pubblicazione, scontando una lunga pena detentiva e reinserendosi, con tutte le comprensibili difficoltà che questo comporta, nel tessuto sociale produttivo*» (Cass. civ. sez. un., sent. n. 19681/2019).

¹⁰⁹ Nella contraddizione tra tempi dei *media*, tempi delle indagini e tempi della decisione, è stato autorevolmente sottolineato, «s'annida il conflitto tra la giustizia 'attesa' e la giustizia 'applicata', con il pernicioso ribaltamento della presunzione d'innocenza dell'imputato» (CANZIO (2017), p. 21); ancor più criticamente, AMODIO (2016), p. 134s, il quale correttamente evidenzia che «se [...] l'informazione sulla giustizia penale è puntata esclusivamente sulla fase anteriore al giudizio, è la materia prima lavorata a trascinare il giornalista nel gorgo della presunzione di colpevolezza». Sulla lesione della presunzione d'innocenza, in senso conforme, GIOSTRA (2007), p. 64; RESTA (2010), pp. 42ss; BERTOLINO (2012), p. 626; MANES (2017), p. 117; VOENA (2017), p. 1127s; ritiene che la presunzione d'innocenza, così intesa, tenda ad avvicinarsi molto alla reputazione PALAZZO (2017), p. 145.

¹¹⁰ PAULESU, (1995), p. 678.

¹¹¹ Come perfettamente spiegato dal Supremo Collegio, «ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento e ignorino, invece, l'esito positivo delle stesse» (Cass. pen. sez. I, sent. n. 14062/2008). È importante sottolineare, peraltro, che la lesione del diritto alla presunzione d'innocenza non viene meno laddove, nel prosieguo, si accerti effettivamente la responsabilità penale dell'imputato; precisa infatti la Cassazione che la verità del fatto, quale espressione del lecito esercizio del diritto di cronaca, si misura avendo riguardo al momento in cui la notizia viene divulgata, senza che abbiano rilievo eventi successivi (Cass. civ. sez. III, sent. n. 12013/2017). In dottrina, sulla valenza extra-processuale della presunzione d'innocenza, MANTOVANI, G. (2016), pp. 128s; per un primo riconoscimento da parte della Consulta, Corte cost., sent. n. 18/1966.

Raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'informazione relativa a procedimenti penali¹¹² e, soprattutto, nella Dir. (UE) 343/2016¹¹³, la quale - sebbene in relazione alle dichiarazioni delle pubbliche autorità - sembra ridisegnare il rapporto tra presunzione d'innocenza e divulgazione d'informazioni giudiziarie in termini di regola/eccezione¹¹⁴.

Nel complesso, viene dunque a delinarsi un ampio 'diritto all'immagine sociale e giuridico-mediatica'¹¹⁵, operante sia in chiave *ex-ante* sia, per quel che qui più interessa, in chiave *ex-post*¹¹⁶. In linea con l'evoluzione tratteggiata *sub* § 3, tale macro-diritto mira a schermare il titolare da rappresentazioni decontestualizzate accessibili a chiunque, mantenendo il rapporto tra la persona e il suo 'corpo digitale' e inspessendo, così, quel fitto groviglio di valori facenti globalmente capo al concetto di 'dignità'¹¹⁷.

5. La tutela della vittima mediatica. Perimetrazione dell'indagine.

La permanenza a oltranza di notizie 'colpevoliste' detta una nuova combinazione al trionfo diritto/memoria/pena¹¹⁸: da possibile (e discusso) oggetto di tutela penale¹¹⁹, nell'era dei 'processi su internet', la memoria diviene essa stessa strumento d'aggressione di diritti fondamentali. Riprendendo un'efficace immagine, insomma, la comunicazione di massa radicalizza il passaggio dalla *damnatio memoriae* alla *memoria damnata*¹²⁰.

Ma quali forme assume quest'aggressione? A quali condizioni la vittima mediatica può invocare la lesione delle proprie prerogative? E quali le sedi ove reclamare il proprio diritto a 'rimanere nell'ombra'? Prima di rispondere a tali quesiti, s'impongono un paio di notazioni preliminari.

Anzitutto, preme anticipare che, ai fini del presente lavoro, assumono rilievo le informazioni *vere* originariamente pubblicate in modo *legittimo*: anche ammettendo l'estrema ampiezza del concetto, in effetti, le *rationes* alla base del diritto all'oblio non paiono sovrapponibili né a quelle relative alla tutela da cc.dd. *fake news*¹²¹, né a quelle relative alla tutela del segreto processuale¹²². Vale la pena precisare, tuttavia, che tali traiettorie, all'atto pratico, tendono sovente

¹¹² Recommendation REC (2003) 13 of the Committee of Ministers to Member States, *On the Provision of Information through the Media in Relation to Criminal Proceedings*, 10 luglio 2003, part. art. 2 (*Presumption of Innocence*), art. 8 (*Protection of Privacy in the Context of Ongoing Criminal Proceedings*), art. 9 (*Right of Correction or Right of Reply*) e art. 7 (*Regular Information during Criminal Proceedings*), ove si sancisce che, nei procedimenti penali di lunga durata, l'informazione dev'essere resa regolarmente, per evitare che l'attenzione sia concentrata nella sola fase iniziale.

¹¹³ Direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2016, *Sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, part. cons. nn 17-19 e art. 4 (*Riferimenti in pubblico alla colpevolezza*).

¹¹⁴ VALENTINI (2016), p. 198.

¹¹⁵ MARANDOLA (2017), p. 375.

¹¹⁶ In chiave *ex-ante*, tutelando l'individuo dalla prematura diffusione di notizie colpevoliste; in chiave *ex-post*, imponendo l'aggiornamento e/o inibendo la riproposizione di notizie risalenti nel tempo o superate da accadimenti nuovi.

¹¹⁷ Cfr. art. 1 d.lgs. 196/2003. Come autorevolmente notato, in ambito europeo si assiste al consolidamento «della nozione di dignità della persona quale argine (anche) a fenomeni di stigmatizzazione sovrabbondante» (ZENO-ZENCOVICH (2007), p. 274). Nella sterminata letteratura, sul collegamento tra «pretesa di riappropriarsi della propria storia personale» e dignità umana, FROSINI (2015), p. 2; ; già prima della 'esplosione' del diritto all'oblio, sulla vicinanza tra *privacy* e dignità nel contesto continentale europeo, RESTA (2010), pp. 33s. In chiave penalistica, collega la contestualizzazione dell'informazione alla tutela della dignità PIERGALLINI (2014), p. 2377; stabilisce una correlazione tra 'pena di vergogna' e lesione della dignità VISCONTI (2011b), pp. 662s; più in generale, sulla *dignità* intesa come «qualificazione normativa dell'essere umano», da adoperare - con cautela e in prospettiva complementare - come contro-interesse della libertà di manifestazione del pensiero, BACCO (2013), p. 823 e bibliografia ivi contenuta.

¹¹⁸ Ancor prima, parafrasando LUHMANN (2002), pp. 56, 123, si potrebbe dire che le tecniche di conservazione su internet conferiscano un nuovo significato allo scarto tra ricordo e dimenticanza: «il problema che si pone quindi per il sistema delle società e che viene risolto essenzialmente con i *mass media* è il seguente: come si possono combinare la funzione di memoria e la funzione di oscillazione, se per farlo si ha a disposizione solo il presente, cioè in pratica non si ha tempo?»

¹¹⁹ Nel ricco dibattito sulla criminalizzazione del negazionismo, critici sull'impiego della memoria come referente di tutela FRONZA (2008), pp. 49ss; ora *amplius* EAD. (2018), part. pp. 73ss; INSOLERA (2018), pp. 7s, 12; MACCHIA (2019), p. 26. Al di fuori dell'ambito penalistico, sulle 'trappole' insite nella giuridificazione della memoria collettiva, PUGIOTTO (2009), pp. 10ss.

¹²⁰ ZENO-ZENCOVICH (2007), p. 275.

¹²¹ DE SIMONE (2018), p. 42. Sul problematico rapporto tra diritto penale e *fake news*, si rinvia *supra* al contributo di COSTANTINI. In tempi meno recenti e in prospettiva più lata, sulle differenze tra violazione del diritto alla presunzione di non colpevolezza e diritto alla reputazione, RESTA (2010), pp. 44s.

¹²² Consolidata giurisprudenza esclude che la blanda contravvenzione che incrimina la diffusione di atti o documenti coperti da segreto (art. 684 c.p.) tuteli anche la reputazione del supposto autore del reato: «*La fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio*» (Cass. civ. sez. un., sent. n. 3727/2016; conf. Cass. civ. sez. un., sent. n. 15815/2016; Cass. civ. sez. III, sent. n. 1215/2017).

a convergere: per un verso, lo ‘specchio deformante’ dei *mass media*¹²³ e la memoria infinita della rete rendono talora complicato distinguere un’informazione radicalmente falsa da, rispettivamente, un’informazione veridica distorta e un’informazione vera non contestualizzata¹²⁴; per l’altro, sebbene giudicata espansione poco appropriata¹²⁵, il GDPR estende ora l’applicabilità del diritto all’oblio ai dati personali trattati illecitamente (art. 17 § 1 lett. d). Una vera e propria matassa che se, da un lato, certamente non esime dall’operare le dovute differenziazioni, dall’altro, in certi casi, probabilmente consente di non esasperarle.

L’esigenza di bilanciamento che caratterizza normalmente la dialettica oblio/informazione, nel contesto della cronaca giudiziaria penale, si fa ancora più pressante, specie laddove l’indagato rivesta un ruolo pubblico. A tal proposito, le *Linee guida* del WP 29 fissano un criterio specifico nell’eventualità che l’informazione di cui il titolare chiede la rimozione attenga alla commissione d’un reato: dando atto delle possibili divergenze legislative fra i vari Paesi, il WP 29 invita le autorità nazionali per la protezione dei dati personali a risolvere le questioni caso per caso, preferendo, rispettivamente, la de-indicizzazione dei *link* relativi a reati lievi remoti e la conservazione dei *link* relativi a reati gravi recenti (n. 13). Il criterio, in sé, appare piuttosto sterile, limitandosi il WP 29 a delineare la soluzione dei casi ‘estremi’ senza fare chiarezza su quelli più sfumati; in tale ultima evenienza, ad ogni modo, è possibile ricorrere agli ulteriori criteri generali, che il WP 29, come ricordato, raccomanda di combinare secondo le specificità del caso concreto.

5.1. *Sedi e rimedi. L’autoregolazione del motore di ricerca.*

L’ordinamento riconosce in capo alla vittima mediatica numerosi strumenti volti alla ‘neutralizzazione’ delle informazioni pregiudizievoli; strumenti, in tutta evidenza, variamente modulabili a seconda che il soggetto deduca il mancato aggiornamento di una notizia originariamente colpevolista oppure il lungo lasso temporale trascorso dopo una condanna¹²⁶. La rete, peraltro, se, da un lato, aumenta le occasioni di aggressione alla sfera individuale, dall’altro, offre forme di tutela ulteriori, innovando quelle tradizionali o prevedendone di inedite.

Fra quest’ultime, si segnalano, in particolare, le regole messe a punto dai singoli motori di ricerca all’indomani della sentenza *Google Spain*; manovra, questa, espressamente caldeggiata dal WP 29 nelle succitate *Linee guida*. Volendoci limitare al ‘diretto interessato’, notiamo che, per ottemperare ai *dicta* della Corte di Giustizia, il gigante di Mountain View s’è mosso in due direzioni: creando una procedura interna attraverso cui l’interessato può chiedere la rimozione di risultati associati al proprio nome, in un senso; istituendo un apposito *Google Advisory Council* per esaminare, di concerto con numerosi soggetti di estrazione varia (governi, aziende, *media*, accademici ecc.), «questioni complesse che intercorrono tra il diritto all’informazione e il diritto alla *privacy*», nell’altro¹²⁷. Si tratta di meccanismi certamente positivi sulla carta; a livello pratico, tuttavia, essi scontano la pressoché totale arbitrarietà della valutazione da parte del motore di ricerca, investito, come puntualmente notato, d’una pericolosa funzione ‘para-costituzionale’¹²⁸ esercitata in assenza di contraddittorio.

5.1.1. *Segue: il Garante Privacy.*

In caso di rigetto o di mancato riscontro dell’istanza, l’interessato può, chiaramente, adire le vie legali ordinarie.

¹²³ GIOSTRA (2016), pp. 76, 80; Id. (2018b), p. 26.

¹²⁴ La parziale sovrapposizione è dimostrata dalla possibilità che il Garante per la *privacy*, formalmente competente per questioni relative alla riservatezza, (v. *infra* § 5.1.1) accolga richieste di rimozione di *link* contenenti notizie false. Cfr. AGPDP, provv. n. 84/2016.

¹²⁵ RUGANI (2018), p. 463.

¹²⁶ MANES (2017), p. 122, puntualmente sottolinea che di ‘vittima mediatica’ può parlarsi *anche* laddove il soggetto venga poi effettivamente condannato.

¹²⁷ BONAVIDA (2016), pp. 222ss; MARTINELLI (2017), pp. 200ss, 212ss.

¹²⁸ POLLICINO (2014), a questo *link*. In tal senso, si è sottolineato che il rapporto di Google di poco successivo alle *Linee guida* del WP 29 appare «una contromossa *politica*, inquadrata in una strategia complessiva resa attuabile dagli ampi margini di manovra lasciati aperti dalla decisione della Corte [...] Google [...] non soltanto ha definito una dettagliata procedura con cui l’interessato può presentare, attraverso un apposito modulo, una richiesta nella quale devono essere indicati alcuni dati essenziali [...] ma ha anche stabilito i parametri che prenderà in considerazione per valutare la richiesta» (PIETROPAOLI (2017), pp. 76s); critica anche STRADELLA (2017), p. 94.

La sede ‘naturale’ ove muovere le proprie rimostranze è, in tutta evidenza, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (AGPDP o semplicemente ‘Garante’). Il quadro giuridico entro cui il Garante è chiamato ad operare si presenta notevolmente complesso e frastagliato: attualmente, esso è ricavabile dall’intreccio tra GDPR, decreti d’attuazione¹²⁹ e codice della *privacy* (d.lgs. 196/2003), fortemente rimaneggiato. Fra i suoi numerosi poteri, per quanto ci occupa, il Garante annovera quello di «trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento» (art. 154 co. 1 lett. b d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018)¹³⁰ e quello di «assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice» (art. 154 co. 1 lett. f d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018). Significativa, ai nostri fini, la previsione che, nell’adottare il proprio regolamento *ad hoc*, il Garante assicuri «modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami» che abbiano ad oggetto la violazione del diritto di rettifica, di cancellazione/oblio, di limitazione e di opposizione al trattamento (art. 142 co. 5 d.lgs. 196/2003).

Sul punto, l’approccio del Garante parrebbe divergere, per un verso, a seconda che la richiesta sia mossa contro il motore di ricerca ovvero contro l’editore del sito-fonte¹³¹; per l’altro, a seconda del tipo di richiesta concretamente avanzata. Nel complesso, il campionario di procedimenti intentati per chiedere rimozione, cancellazione, de-indicizzazione, contestualizzazione ecc. di (dati che incorporano) notizie relative a coinvolgimenti penali è ricco e sfaccettato, anche in considerazione del fatto che, sulla scia della sentenza *Google Spain*, gli interessati possono avanzare richieste ‘a partire dal nome’, locuzione «da intendersi inclusiva anche di ulteriori elementi di specificazione»¹³² (es., ‘Tizio’, ‘Tizio processo’, ‘Tizio condanna’ ecc.).

Nell’impossibilità di offrire una rassegna completa, ci limitiamo a tracciare le coordinate interpretative normalmente seguite dal Garante. Muovendosi nel solco tracciato dal WP 29, l’AGPDP effettua le proprie valutazioni soppesando il diritto alla riservatezza/identità dell’accusato, da un lato; il suo eventuale ruolo pubblico, il tempo trascorso dal processo e la natura del reato contestato, dall’altro. Come premesso, i casi di più agevole soluzione sono senz’altro quelli ‘estremi’. In questo senso, a titolo d’esempio, è stata giudicata infondata la richiesta di de-indicizzazione avanzata da soggetto condannato per reati di stampo terroristico ed eversivo dell’ordine democratico durante i cc.dd. anni di piombo¹³³, mentre è stata accolta la richiesta di aggiornamento e de-indicizzazione d’un articolo relativo ad un procedimento archiviato appena due mesi dopo la pubblicazione¹³⁴. Nell’area intermedia, si colloca una casistica ampia e variegata, che contempla, per restare agli esempi più vicini, casi di rigetto di richieste aventi ad oggetto procedimenti recenti¹³⁵ o addirittura in corso¹³⁶; provvedimenti che dichiarano l’infondatezza della richiesta sulla base della ‘riattualizzazione’ delle informazioni di cui si chiede la rimozione¹³⁷; provvedimenti che dichiarano l’infondatezza della richiesta in considerazione della natura del reato e del ruolo pubblico rivestito dall’interessato¹³⁸; provvedimenti in cui viene ingiunta la sola de-indicizzazione parziale¹³⁹; provvedimenti che

¹²⁹ Ciò che, come efficacemente detto, contribuisce a fare del Regolamento una «maxi-direttiva in disguise» (BONAVITA - PARDOLESI (2018b), p. 270).

¹³⁰ Cfr. artt. 77 ss GDPR e art. 140-bis ss d.lgs. 196/2003.

¹³¹ Cfr. AGPDP, provv. n. 548/2014.

¹³² AGPDP, provv. n. 277/2017.

¹³³ AGPDP, provv. n. 152/2016. Nel caso di specie, spiega il Garante, deve ritenersi prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie, considerato che «i reati di cui l’interessato si è macchiato risultano fra quelli particolarmente gravi indicati dal WP 29» e che le relative informazioni «riguardano una delle pagine più buie della storia italiana, della quale il ricorrente [...] è stato [...] un vero e proprio protagonista di spicco, ed hanno ormai assunto una valenza storica avendo segnato la memoria collettiva».

¹³⁴ AGPDP, provv. n. 280/2017. Nel caso di specie, il Garante, dopo aver imposto la corretta contestualizzazione della notizia - che ancora faceva riferimento al procedimento senza dar conto dell’archiviazione - precisa che, alla luce del tempo trascorso, «la perdurante diffusione delle notizie attuata attraverso l’indicizzazione dell’articolo, pur se adeguatamente aggiornato, tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano on-line non appare pertanto giustificabile sulla base di un supposto attuale interesse pubblico alla conoscibilità della notizia».

¹³⁵ Cfr. AGPDP, provv. n. 344/2018; AGPDP, provv. n. 400/2016.

¹³⁶ Cfr. AGPDP, provv. n. 9/2019.

¹³⁷ Cfr. AGPDP, provv. n. 8/2019, nel quale, in relazione ad un procedimento per associazione a delinquere e violazioni fiscali nel settore dell’import-export, il Garante dichiara infondata la richiesta adducendo che «le informazioni riportate all’interno degli articoli reperibili tramite gli url dei quali è stata chiesta la rimozione, pur risalenti all’epoca in cui è stata avviata l’inchiesta (2009), risultano collegate ad altri di recente pubblicazione che riprendono la notizia dando anche atto degli sviluppi giudiziari della vicenda, con particolare riguardo all’intervenuta prescrizione di parte dei reati contestatis».

¹³⁸ Cfr. AGPDP, provv. n. 9/2019, in materia di reati fiscali; AGPDP, provv. n. 505/2018, che dichiara infondata la richiesta di de-indicizzazione di articoli relativi ad una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata commessa da soggetto successivamente divenuto avvocato; AGPDP, provv. n. 503/2018, in materia di non meglio precisati reati d’impresa, peraltro corredata dal sequestro preventivo d’una ingente somma di denaro.

¹³⁹ Cfr. AGPDP, provv. n. 260/2015, nella quale il Garante accoglie la richiesta unicamente in relazione agli url che suscitavano l’impressione

ritengono fondata la richiesta di de-indicizzazione di articoli non aggiornati¹⁴⁰ o parziali¹⁴¹, inidonei a fornire una rappresentazione contestualizzata - e, quindi, veritiera - del soggetto interessato. Nutriti, infine, sono i casi di non luogo a provvedere per spontanea attivazione del motore di ricerca¹⁴², dell'editore¹⁴³ o di entrambi¹⁴⁴. A conferma della distinzione tra lesione della riservatezza (anche nell'accezione di 'identità dinamica') e reputazione *tout court*, ad ogni modo, fuoriescono dalla competenza del Garante le domande di tutela contro articoli contenenti mere opinioni diffamatorie¹⁴⁵.

5.1.2. Segue: la via giudiziaria.

La giurisprudenza in materia di diritto all'oblio, anche per sovraesposizione da processo penale, vede la naturale predominanza del foro civile¹⁴⁶. La ragione è duplice: dal punto di vista formale, è il codice della *privacy* stesso a sancire la competenza del giudice civile per «*le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali*» (artt. 143 co. 4 e 152 d.lgs. 196/2003); dal punto di vista pragmatico, poi, è assai frequente che alla tutela da vittimizzazione mediatica sia associata una richiesta di risarcimento danni¹⁴⁷, certamente meglio 'governabile' all'interno del giudizio civile¹⁴⁸. Più in generale, possiamo affermare che il crescente ricorso all'apparato civilistico sia ampiamente motivato dalla sua maggior elasticità - e, dunque, maggior efficacia - rispetto agli strumenti penalistici¹⁴⁹.

Come già detto, ad ogni modo, tanto in ambito civile quanto in ambito penale «la tecnica di tutela usata, malgrado l'omaggio alla tradizione del linguaggio adottato, non è quella del diritto soggettivo di struttura dominicale, che si concretizza rispetto ad uno specifico bene o interesse, ma è quella di effettuare un particolare bilanciamento tra interessi protetti», entrambi di rango fondamentale¹⁵⁰.

(I) Negli ultimi anni, le controversie incentrate sul rapporto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca storico-giudiziaria hanno subito un notevole incremento¹⁵¹. Volendo tracciare due direttrici di massima, ci pare che, da un lato, l'interesse pubblico all'informazione assuma un

di un coinvolgimento diretto dell'interessato, rigettandola rispetto agli url che davano semplicemente conto della vicenda (responsabilità sanitaria nel c.d. caso del sangue infetto).

¹⁴⁰ Cfr. AGPDP, provv. n. 10/2019, relativo alla richiesta di de-indicizzazione avanzata da un parlamentare in relazione ad articoli su vicende risalenti nel tempo e superate da una pronuncia di assoluzione; AGPDP, provv. n. 11/2019, ove il Garante, preso atto dell'impossibilità di rimuovere l'informazione dal sito-fonte, impone al motore di ricerca la de-indicizzazione di un url che rimandava ad un articolo che non dava conto della revoca d'una misura cautelare e della richiesta d'archiviazione avanzata dal pm.

¹⁴¹ Cfr. AGPDP, provv. n. 17/2019, ove il pregiudizio, argomenta il Garante, deriva dal fatto che «*le pagine reperibili tramite gli url segnalati [consentano] di disporre solo di dati parziali in quanto, per l'accesso alla versione completa dei predetti commenti, rinviano ad un sito, che è il medesimo per tutti i link individuati nell'atto di reclamo, che, allo stato attuale, risulta sospeso*».

¹⁴² Cfr. AGPDP, provv. n. 285/2018, in relazioni ad alcuni url di cui era stata chiesta la de-indicizzazione; in AGPDP, provv. n. 506/2018, il Garante, dichiarata infondata la richiesta di de-indicizzazione, puntualizza che «*con riferimento agli url che contengono le informazioni relative alla vicenda del reclamante riportate in via incidentale e nei quali si riferiscono vicende giudiziarie che lo hanno comunque interessato, il medesimo potrebbe attivare richieste di aggiornamento ai rispettivi titolari del trattamento*».

¹⁴³ Cfr. AGPDP, provv. n. 306/2018, in relazione a numerosi fra gli editori citati.

¹⁴⁴ Cfr. AGPDP, provv. n. 504/2018; AGPDP, provv. n. 401/2018; AGPDP, provv. n. 21/2018.

¹⁴⁵ Cfr. AGPDP, provv. n. 15/2019; AGPDP, provv. n. 156/2016; AGPDP, provv. n. 54/2016. In senso meno netto, cfr. AGPDP, provv. n. 577/2017.

¹⁴⁶ Nel caso in cui la violazione della normativa sulla *privacy* sia dedotta per far valere la lesione di beni giuridici ulteriori rispetto alla mera riservatezza (onore, reputazione, immagine, identità personale ecc.), è competente non il foro del titolare del trattamento dei dati bensì quello di residenza dell'attore (T. Lucca, sent. n. 96/2019).

¹⁴⁷ Nella sua primigenia definizione, come ricordato, la pretesa d'oblio è stata ancorata al «*giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata*» (Cass. civ. sez. III, sent. n. 3679/1998). L'entità del risarcimento va quantificata in via equitativa (Cass. civ. sez. I, sent. n. 13161/2016; in dottrina, PISAPIA (2017), pp. 91s). Ad avviso di recente giurisprudenza, l'entità del risarcimento per danno morale soggettivo è diminuita in considerazione della precedente condanna comunque riportata dall'autore, che già aveva minato la reputazione di cui l'interessato godeva presso la collettività (T. Roma sez. I., sent. n. 15743/2017, in relazione ad un membro delle Forze dell'ordine condannato per falso ideologico nel processo sulla scuola Diaz di Genova).

¹⁴⁸ Per una ricognizione sul livello dei risarcimenti per danno da esposizione mediatica da parte del Tribunale di Milano, recentemente, PERON (2018).

¹⁴⁹ RESTA (2010), pp. 37ss.

¹⁵⁰ TUCCI (2010), pp. 127, 147. Per una ricostruzione teorica alternativa dell'oblio quale interesse legittimo, VESTO (2018), pp. 116ss.

¹⁵¹ Per una panoramica, PEZZELLA (2016), pp. 885ss.

peso maggiore quando i fatti attengono a vicende criminali¹⁵²; dall'altro, i diritti alla personalità della vittima mediatica stiano ricevendo via via maggior attenzione, anche in relazione a notizie presenti sul *web*¹⁵³.

Di grande rilievo, in quest'ultimo senso, una sentenza del 2012 resa dalla III Sezione della Cassazione. L'attore, in tempi risalenti, era stato coinvolto in un processo per corruzione, successivamente conclusosi col suo proscioglimento. In virtù dell'esito processuale e del tempo trascorso, egli chiedeva la rimozione del relativo articolo dall'archivio *online* di un noto quotidiano; tuttavia, né il Garante né il giudice dell'opposizione ritenevano di accogliere la sua richiesta. La pronuncia della Cassazione segna una tappa importante nell'evoluzione domestica del diritto all'oblio: definita la memoria di internet come un «*deposito di archivi*» ove «*le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ('appiattite'), senza una valutazione del relativo peso*», la Corte riconosce l'esistenza di «*diritto alla tutela dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale, che può tradursi, anche quando trattasi di notizia vera - e a fortiori se di cronaca - nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento della notizia*»; non dare conto degli sviluppi d'una determinata vicenda giudiziaria, prosegue la Corte, rende «*la notizia, originariamente completa e vera, [...] non aggiornata, quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera*»¹⁵⁴. Affinché i requisiti di verità ed esattezza restino rispettati anche in séguito al trasferimento in archivio, dunque, è indispensabile che il titolare del trattamento - qui riconosciuto nella testata giornalistica - adotti misure che, senza arrivare alla cancellazione o alla de-indicizzazione, consentano nondimeno «*l'effettiva fruizione della notizia aggiornata*»¹⁵⁵.

La preminenza del diritto individuale all'oblio sul diritto del pubblico all'informazione è stata variamente confermata in successive pronunce di merito¹⁵⁶ e di legittimità¹⁵⁷; in tali frangenti, ad uno sguardo più ampio, emerge la centralità dei principi generali di *attualità e correttezza* nel trattamento dei dati personali.

Sul punto, giova segnalare che la definizione dei criteri di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio è stata ultimamente oggetto di rimessione alle Sezioni unite¹⁵⁸. Nel caso specifico, l'attore si doleva della ripubblicazione *cartacea* di informazioni relative ad una condanna per omicidio emessa oltre vent'anni prima; la riproposizione di quella vicenda, pur effettuata in toni sobri e non irrispettosi, aveva provocato in lui sentimenti di profonda angoscia e prostrazione. Nello sciogliere il nodo, le Sezioni unite mutano l'angolo visuale rispetto all'ordinanza di rimessione: non già diritto di cronaca - inquadrabile nella cornice temporale entro cui un fatto si svolge o, al più, ridiventa attuale - bensì «*diritto alla rievocazione storica (storiografica)*»; attività senz'altro preziosa, si legge, ma diversa dalla prima e, perciò, non coperta dalla medesima garanzia costituzionale. Ne consegue che, quando una notizia del passato, «*a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale [...] il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra*

¹⁵² T. Roma sez. I, sent. n. 23771/2015, che ha negato il diritto de-indicizzazione in capo a un soggetto coinvolto da inchieste sulla malavita romana, apparentemente tuttora in corso; *a contrario*, anche Cass. civ. sez. I, ord. n. 6919/2018, part. § 4.2, cui si rimanda per un interessante - sebbene discutibile - spunto sul contrasto tra diritto all'oblio e diritto di satira.

¹⁵³ In relazione ad articoli su carta stampata, Cass. civ. sez. III, sent. n. 16111/2013, che ha riconosciuto la prevalenza del diritto all'oblio sul diritto cronaca in virtù del collegamento totalmente arbitrario tra un fatto d'attualità (il ritrovamento di un arsenale di armi) e una condanna remota a carico dell'interessato (per la sua affiliazione ad un gruppo terroristico).

¹⁵⁴ Cass. civ. sez. III, sent. n. 5525/2012.

¹⁵⁵ Cass. civ. sez. III, sent. n. 5525/2012, che accoglie il ricorso imponendo «*la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato [...] consentendo il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo approfondimento*».

¹⁵⁶ T. Mantova, sent. 28.10.2016, che condanna un editore: (i) a rimuovere dall'archivio *online* un articolo riferito ad una presunta truffa contrattuale definita, nelle more, sia in sede civile che penale; (ii) a risarcire gli attori per il danno alla reputazione dovuto alla permanenza dell'articolo nonostante l'esplicita diffida alla rimozione avanzata tre anni prima; T. Milano sez. I, sent. n. 12623/2017, che rigetta il ricorso di un motore di ricerca avverso il provvedimento dell'AGPDP che aveva imposto la de-indicizzazione e la rimozione delle copie *cache* di numerosi url relativi a un crac finanziario mai sfociato in sentenza penale.

¹⁵⁷ Cass. civ. sez. I, sent. n. 13161/2016, che rigetta il ricorso di un editore ravvisando la violazione della normativa sui dati personali non già nella pubblicazione originale di un articolo relativo ad un procedimento penale, bensì «*nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato il [omissis] e della sua diffusione sul web quanto meno a far tempo dal ricevimento della diffida in data [omissis] per la rimozione di questa pubblicazione dalla rete*». «*La persistente pubblicazione e diffusione sul sito web della notizia di cronaca in questione risale al [...]*», prosegue la Corte, «*appare per l'oggettiva e prevalente componente divulgativa esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d'archiviazione o memorizzazione online di dati giornalistici per scopi storici o redazionali*».

¹⁵⁸ Cass. civ. sez. III, ord. n. 28084/2018, con osservazioni di FEBBRAJO (2019) e di DI CIOMMO (2019), il quale, peraltro, avanza qualche dubbio circa la ritualità della rimessione (*op. ult. cit.*, p. 9).

*una funzione che lo renda pubblicamente noto*¹⁵⁹. Consapevole delle peculiarità del caso concreto, la Corte restringe il campo d'indagine alla sola ripubblicazione su carta; ad ogni modo, sebbene non direttamente riferibile all'archiviazione *online*, è immaginabile che detto principio costituirà un importante punto di riferimento *anche* per il regime applicabile agli articoli di cronaca 'conservati' su internet, ove, ricorrendone i presupposti, la pretesa di anonimizzazione vanta ragioni ancora più solide¹⁶⁰.

(II) Di contro, la giurisprudenza penale appare di minor consistenza e, comunque, riferibile a canali mediatici diversi da internet, come giornali, libri e *talk-show*. In prospettiva criminale, l'oblio è intimamente legato al delitto di diffamazione¹⁶¹; i percorsi argomentativi battuti per valorizzarlo sono essenzialmente due.

In un primo senso, è possibile sfruttare l'elemento temporale alla base della tutela dell'identità dinamica per orientare in senso diacronico due dei criteri tradizionalmente impiegati per dirimere il contrasto tra tutela della reputazione e diritto all'informazione: *verità e pertinenza*. In quest'ottica, ad esempio, si è affermato che, nell'ambito dell'attività di ricostruzione storica, l'esposizione di fatti distanti nel tempo impone al redattore obblighi più stringenti di verifica delle fonti¹⁶².

In senso diverso - sebbene, tutto sommato, affine - è invece possibile ritenere l'identità dinamica un profilo peculiare e autonomamente aggredibile del bene 'reputazione'. In questa direzione, milita una pionieristica sentenza della Cassazione d'una decina di anni fa¹⁶³. Nel confermare la sentenza di condanna per diffamazione, il Collegio, oltre al difetto di verità e attualità della notizia, rileva la violazione *autonoma* del diritto all'oblio delle persone offese: «Riferire, a distanza di tempo, dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria», si argomenta, «deve ritenersi consentito in una ricostruzione storica dell'evento, pure a distanza di tempo e persino in chiave di critica all'operato degli inquirenti ed al modo in cui è stata svolta l'inchiesta [...] Ma in tali casi l'obbligo deontologico del giornalista deve parametrarsi a criteri di rigore ancora maggiore dell'ordinario. Non gli è, infatti, consentito, neppure in chiave retrospettiva, riferire di ipotesi investigative o di meri sospetti degli inquirenti (veri o presunti che siano) senza precisare, al tempo stesso, che quelle ipotesi o sospetti sono rimasti privi di riscontro [...] Ove esigenze di ricostruzione storica od artistica lo richiedano e permanga - o si riattualizzi - l'interesse pubblico alla relativa propalazione, la notizia deve essere accompagnata dalla doverosa avvertenza che le tesi investigative sono rimaste a livello di mera ipotesi di lavoro in quanto non hanno trovato alcuna conferma o, addirittura, sono state decisamente smentite dallo sviluppo istruttorio [...] Una notizia monca od incompleta è capace, infatti, di ledere l'onorabilità dell'interessato e la proiezione sociale della sua personalità».

L'esiguità della casistica e la coesistenza di decisioni di segno diverso¹⁶⁴ rendono prematuro, allo stato attuale, il tentativo di individuare *trend* unitari; le sinergie e le contaminazioni tra civile e penale che caratterizzano quest'epoca¹⁶⁵, ad ogni modo, lasciano presagire sviluppi anche in questo particolare frangente¹⁶⁶.

¹⁵⁹ Cass. civ. sez. un., sent. n. 19681/2019.

¹⁶⁰ In tal senso, si considerino anche i ripetuti richiami a Cass. civ. sez. III, sent. n. 5525/2012. Peraltro, valorizzando il reinserimento sociale dell'attore in séguito all'espiazione della pena (v. *supra* n. 108), la sentenza sembra farsi parzialmente carico dell'esigenza, puntualmente segnalata in dottrina [FEBBRAJO (2019)], di differenziare il bilanciamento a seconda che la notizia riguardi o meno vicende penalmente rilevanti.

¹⁶¹ Quanto alle rare ipotesi diverse, s'è ritenuto, ad esempio, che la divulgazione di notizie relative a vecchi procedimenti disciplinari a carico di un magistrato - ottenute e propalate in spregio delle norme regolamentari del CSM - possa rappresentare il 'danno ingiusto' elemento costitutivo *ex art.* 323 c.p. (Cass. pen. sez. VI, sent. n. 39452/2016.) In prospettiva opposta, da ultimo, la Cassazione ha statuito che l'erroneo convincimento di poter esercitare il diritto all'oblio esclude il dolo di calunnia (Cass. pen. sez. VI, sent. n. 17112/2019).

¹⁶² Cass. pen. sez. I, sent. 13941/2015, relativa alla pubblicazione di un libro sulla criminalità organizzata con richiami non aggiornati alla posizione della persona offesa.

¹⁶³ Cass. pen. sez. V, sent. n. 45051/2009. Il caso riguardava la messa in onda d'un servizio relativo ad un fatto di cronaca nera; detto servizio, stando alle contestazioni, veniva condotto in maniera parziale, lacunosa e allusiva, facendo generoso ricorso a mere congetture platealmente smentite dal corso degli eventi.

¹⁶⁴ Ad es., la riesumazione giornalistica d'una vecchia vicenda giudiziaria che aveva coinvolto un esponente di casa Savoia è stata giudicata in linea con l'interesse pubblico e, perciò, pienamente scriminata (Cass. pen. sez. V, sent. n. 38747/2017).

¹⁶⁵ PIERGALLINI (2012), pp. 121ss.

¹⁶⁶ In senso inverso, sono le stesse Sezioni unite civili a stimare rilevanti i contributi provenienti dalla giurisprudenza penale (cfr. ancora Cass. civ. sez. un., sent. n. 19681/2019).

5.2. *Un diritto umano all'oblio? Resistenze e prospettive nella giurisprudenza CEDU.*

Un accenno rapido merita, infine, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU); come acutamente evidenziato, difatti, muovendo dalla dottrina dei cc.dd. obblighi positivi, è possibile ipotizzare in capo allo Stato doveri di protezione *pure* verso la vittima mediatica¹⁶⁷.

Anche nel *case-law* di Strasburgo, il tema memoria/oblio s'insinua nell'intricato rapporto tra libertà d'espressione (art. 10 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); rapporto che, considerato lo storico impegno della Corte nell'adeguare le norme convenzionali alle nuove tecnologie¹⁶⁸, con l'avvento di internet ha subito significative mutazioni¹⁶⁹.

In via generale, la Corte EDU è solita ribadire che i principi elaborati per dirimere il contrasto tra i due diritti meritano eguale ponderazione, a prescindere che il ricorrente invochi la violazione dell'uno (es., il giornalista che si duole della sanzione sproporzionata per un articolo diffamatorio) o dell'altro (es., il privato che si duole della conservazione d'un articolo dai contenuti diffamatori). I criteri-guida, successivamente mutuati dalle corti nazionali, sono frutto di giurisprudenza ormai stratificata e riguardano: (i) il contributo a un dibattito di pubblico interesse e la notorietà della persona coinvolta; (ii) la precedente condotta del soggetto; (iii) il modo in cui chi diffonde la notizia è venuto in possesso delle informazioni; (iv) il contenuto, la forma e la conseguenze della pubblicazione; (v) le circostanze in cui la notizia è stata diffusa¹⁷⁰.

Ad avviso della dottrina, nel passaggio al virtuale, la Corte ha rimodulato la portata che l'art. 10 CEDU aveva assunto in ambiente analogico, ritenendo «verosimile che il mezzo [internet] generi pericolo per gli altri diritti» e assumendo, perciò, «la necessità, e quindi la legittimità di correttivi che possano limitare l'esercizio del *free speech*»¹⁷¹. Senonché, al momento, tale considerazione parrebbe trovare nel diritto all'oblio una vistosa eccezione: pur avendo esplicitamente riconosciuto il problema della permanenza *online* di contenuti lesivi della reputazione¹⁷², infatti, la Corte ha finora preferito, per così dire, dimenticarsi del diritto a essere dimenticati¹⁷³, soprattutto quando l'informazione che si vorrebbe accantonata attenga a responsabilità penali¹⁷⁴. Significativa, in tal senso, l'assenza di qualsivoglia riferimento al decorso temporale tra i fattori da prendere in considerazione ai fini del bilanciamento.

Ad ogni modo, mentre verso l'oblio *stricto sensu* la Corte mostra un atteggiamento di netta chiusura, maggiore sensibilità si registra rispetto alle istanze di corretta contestualizzazione: nel negare la violazione CEDU per via della permanenza in rete di contenuti lesivi, in effetti, i giudici di Strasburgo prendono espressamente in considerazione le misure adottate a livello nazionale a tutela dell'identità personale dei ricorrenti, come l'aggiornamento della notizia¹⁷⁵ o, quantomeno, la sua archiviazione in una sezione del sito appositamente dedicata alle vicende storiche¹⁷⁶. In aggiunta, a quanto ci consta, la Corte non ha ancora avuto modo di giudicare ricorsi sorti a causa d'un rigetto di de-indicizzazione¹⁷⁷; in un'occasione, anzi, essa ha

¹⁶⁷ MANES (2017), pp. 118ss.

¹⁶⁸ MURPHY e Ó CUINN, (2010) p. 601, part. 617ss per quanto riguarda l'art. 8 CEDU.

¹⁶⁹ Sulle differenze tra *media* classici e internet, Corte EDU, *Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel c. Ucraina*, 5.8.2011, ric. n. 33014/05, § 63. Per una ricognizione generale sulla giurisprudenza EDU connessa a internet, si veda l'utile guida *Internet: case-law of the European Court of the Human Rights*, elaborata dalla Divisione Ricerca della Corte medesima, disponibile a questo, aggiornata al giugno 2015, disponibile a questo [link](#).

¹⁷⁰ In rilievo, Corte EDU (G.C.), *Von Hannover c. Germania (2)*, 7.2.2012, ric. nn. 40660/08 e 60641/08, §§ 108ss; Corte EDU (G.C.), *Axel Springer AG*, cit., §§ 89ss; Corte EDU (G.C.), *Couderc e Hachette Filippachi Associés c. Francia*, 10.11.2015, ric. n. 40454/07, §§ 90ss.

¹⁷¹ POLLICINO (2018), p. 55.

¹⁷² Corte EDU (G.C.), *Delfi AS c. Estonia*, 16.6.2015, ric. n. 64569/09, § 110.

¹⁷³ In tema, Corte EDU, *Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, 16.7.2013, ric. n. 33846/07, §§ 53ss, che nega la violazione dell'art. 8 CEDU invocata per la mancata rimozione di un articolo dall'archivio *online* di un quotidiano, sottolineando che «non spetta all'autorità giudiziaria impegnarsi a riscrivere la storia ordinando che siano sottratte dal pubblico dominio tutte le tracce di pubblicazioni rinvenibili nel passato» (§ 65); Corte EDU, *Fuchsmann c. Germania*, 19.10.2017, ric. n. 71233, § 30ss, che nega la violazione dell'art. 8 CEDU invocata per la mancata rimozione di un articolo che adduceva sospetti su passati coinvolgimenti criminali del ricorrente, ritenendo che non sussistano «forti ragioni» tali da sovvertire il bilanciamento tra diritto della personalità e diritto all'informazione effettuato dalle corti nazionali (§ 54); Corte EDU, *M.L. e W.W. c. Germania*, 28.6.2018, ric. nn. 60798 e 65559/10, §§ 86ss, che nega la violazione dell'art. 8 CEDU invocata per la mancata rimozione da tre archivi *web* di informazioni relative al processo per l'omicidio dell'attore Walter Sedlmayr.

¹⁷⁴ Corte EDU, *M.L. e W.W. c. Germania*, cit., §§ 88, 98ss, part. 106, ove si nega che pure la mancata anonimizzazione, di per sé, integri una violazione dell'art. 8 CEDU.

¹⁷⁵ Corte EDU, *Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, cit., § 66.

¹⁷⁶ Corte EDU, *M.L. e W.W. c. Germania*, cit., §§ 23, 40.

¹⁷⁷ Significativa, in tal senso, la statuizione contenuta in Corte EDU, *M.L. e W.W. c. Germania*, cit., § 97, ove la Corte ammette che, in

esplicitamente ‘rimproverato’ al ricorrente d’aver dedotto la presenza di informazioni pregiudizievoli senza aver dato prova d’essersi previamente rivolto al motore di ricerca per ottenere il *de-listing*¹⁷⁸.

In definitiva, a dispetto della (scarna) casistica sin qui maturata, crediamo che, sfruttando l’ampiezza semantica che il diritto all’oblio ha progressivamente assunto¹⁷⁹, in virtù dell’esplicito riconoscimento del «diritto all’autodeterminazione informativa»¹⁸⁰, residui la possibilità d’una sua valorizzazione anche in seno alla Corte EDU¹⁸¹. Una maggiore tutela dell’interesse «a non doversi più confrontare col proprio atto in vista della reintegrazione in società»¹⁸², del resto, parrebbe porsi in sintonia col parallelo riconoscimento, in capo allo Stato, dell’obbligo positivo di risocializzazione del reo¹⁸³.

6. Stigma penale e libertà d’informazione nell’epoca di internet: un finale aperto.

Le parole di due maestri del diritto civile aiutano a tracciare le estremità del campo concettuale entro cui prende forma lo scontro tra oblio e informazione: a un capo, «l’idiosincrasia personale e l’auto-indulgenza», intese come aspirazione dell’interessato a costruire la propria immagine sociale sulla base di sole ‘biografie disinfettate’¹⁸⁴; all’altro, il rischio di essere condannato «a divenire ostaggio della memoria collettiva, prigionier[o] di un passato destinato a non passare mai»¹⁸⁵.

Osservata dall’angolo visuale della vittima mediatica, la dignità personale connessa al fluire del tempo sembra godere d’un ampio ventaglio di strumenti di tutela, spesso sovrapponibili e non ben coordinati ma comunque variamente declinabili ed esperibili in diverse sedi. La preferenza per la via Garante-giudice civile, oltretutto, limita il rischio - non infrequente - di rispondere al penale con *più* penale. È evidente, tuttavia, che tali strumenti, nell’ottica del pieno rispetto dei diritti della persona, non possono bastare: tralasciando il rischio di riaccutizzazione del ‘paradosso dell’oblio’¹⁸⁶ - ossia dare *nuova* visibilità al soggetto che, all’opposto, ne chiede il ridimensionamento¹⁸⁷ - infatti, essi si risolvono pur sempre in rimedi *ex-post*, attivati a lesione già consumata e protratta.

A tale ultimo proposito, evidenzia nitidamente Rodotà, la «possibilità di esercitare un controllo ‘in uscita’ sui dati personali deve essere accompagnata da un potere di selezione di quelli ‘in entrata’»¹⁸⁸. È però scontato precisare che, nel settore della cronaca giudiziaria, tale controllo ‘in entrata’ non possa passare dal previo consenso dell’interessato; più logico, semmai, pretendere un’inversione di rotta nella narrazione mediatica del crimine, che ristabilisca il necessario equilibrio tra il diritto pubblico d’accesso alla giustizia e il diritto individuale al rispetto della dignità. In tale ottica, appaiono certamente positivi i recenti sforzi autoregolativi

considerazione dell’effetto amplificatore del motore di ricerca, le obbligazioni in capo a quest’ultimo - e, quindi, i conseguenti profili di responsabilità in caso di mancata attivazione - possono divergere notevolmente da quelle in capo all’editore del sito che ospita la notizia.

¹⁷⁸ Corte EDU, *Fuchsman c. Germania*, cit., § 53.

¹⁷⁹ Per qualche spunto sul possibile gioco di sponda tra CEDU e diritto UE, sia consentito il rinvio a MAZZANTI (2018), part. pp. 384ss.

¹⁸⁰ Corte EDU, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia*, 27.6.2017, ric. n. 913/2013, § 137.

¹⁸¹ L’attenzione alla nuova ‘anima’ del diritto all’oblio parrebbe dimostrata dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti umani in relazione ai motori di ricerca, adottata, peraltro, due anni prima della sentenza *Google Spain* (Recommendation CM/REC (2012)3 of the Committee of the Ministers to Member States, *On the Protection of Human Rights with Regard to Search Engines*, 4 aprile 2012, part. nn. 5ss). Segnalano il silenzio della Corte in relazione a nuove declinazioni del diritto all’oblio, pur valutando in modo critico un suo ipotetico accoglimento in seno a Strasburgo, BONAVIDA e PARDOLESI (2018a), pp. 154s.

¹⁸² Corte EDU, *M.L. e W.W. c. Germania*, cit., § 100.

¹⁸³ Corte EDU, *Murray c. Paesi Bassi*, 26.4.2016, ric. n. 10511/10, § 104. Sulle implicazioni di tale riconoscimento, con particolare riferimento ai condannati all’ergastolo, MEIJER (2017), pp. 159ss.

¹⁸⁴ PARDOLESI (2017), p. 79.

¹⁸⁵ RODOTÀ (2006), p. 64.

¹⁸⁶ MINIUSI (2015), pp. 233s.

¹⁸⁷ Rischi del genere possono essere, se non aggirati, quantomeno limitati mediante procedure come l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione; procedure che, in tutta evidenza, tanto più possono rivelarsi efficaci, quanto meno l’istante o anche solo la vicenda concreta siano note al grande pubblico.

¹⁸⁸ RODOTÀ (2006), p. 65.

compiuti da giornalisti¹⁸⁹ e magistrati¹⁹⁰. Degni d'interesse, per quel che ci riguarda, sono poi i vari disegni di legge di riforma dei reati d'opinione via internet: il recente d.d.l. Verini, ad esempio, raccogliendo l'eredità della scorsa legislatura, aspira ad una sostanziosa rimodulazione della disciplina, tesa a coniugare «*il dovere di raccontare [e] il diritto a non essere vittima di una macchina del fango*»; significativo, in questa direzione, l'ampliamento degli obblighi di rettifica in ambiente telematico¹⁹¹. Passi importanti, dunque, ancorché, in tutta evidenza, non risolutivi, poiché destinati a lasciare inevitabilmente scoperte alcune aree (es., la diffusione di notizie tramite testate non registrate o, comunque, piattaforme 'non professioniste') e perché bisognosi d'essere affiancati, simmetricamente, da percorsi di autentica 'educazione alla legge' volti ad aumentare la consapevolezza dei fruitori-cittadini¹⁹².

Questo il quadro, è lecito confidare in miglioramenti nel prossimo futuro? Sia consentito, purtroppo, nutrire dubbi al riguardo. Il diritto penale del nuovo millennio, solcato da logiche *fuzzy*¹⁹³, ha trovato nei *mass media* la propria *sedes materiae*¹⁹⁴: liberato da qualunque regola¹⁹⁵, il 'formante mediatico'¹⁹⁶ ha così via via preso il sopravvento, innescando un *trend* di vistoso scadimento qualitativo della rappresentazione giudiziaria. Tante e forti le grida di denuncia da parte di studiosi e operatori, tutte intente a segnalare l'urgenza di riallineamento tra *media* e strumento penale. Il modo in cui quest'istanza è stata presa in carico dalle istituzioni ha, però, del paradossale: alcune fra le più recenti riforme legislative, in effetti, riavvicinano sì sistema mediatico e sistema penale, incredibilmente modellando, però, il secondo a misura del primo. Bastino, in tal senso, un paio d'esempi tratti dall'ultima l. 3/2019¹⁹⁷ che, con la riforma delle pene accessorie per i delitti contro la P.A., recepisce l'istanza di moralizzazione del tessuto sociale mediante lo stigma punitivo¹⁹⁸; mentre, rivoluzionando il regime di sospensione della prescrizione, lascia l'imputato in balia d'un giudizio potenzialmente infinito¹⁹⁹. Come aspettarsi maggior attenzione ai diritti dei soggetti *virtualmente* esposti, allora, se persino il sistema penale *reale* rischia di replicare i tratti di stigmatizzazione e di perpetuità tipici del 'processo un internet'?

Le criticità attuali e le grigie prospettive, in ogni caso, non devono trattenere dall'auspicare un deciso cambio di passo dell'informazione giudiziaria: come sottolineato da uno dei

¹⁸⁹ Si pensi al c.d. Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal CNS nel gennaio del 2016, e in particolare gli art. 3 (*Identità personale e diritto all'oblio*), 8 (*Cronaca giudiziaria e processi in tv*) e 9 (*Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti*). Rilevante, ai nostri fini, anche il *Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*, allegato al predetto Testo unico. Sui pregi e i limiti dell'autoregolazione in ambito giornalistico, TURCHETTI (2017), pp. 103s.

¹⁹⁰ Alludiamo alle *Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*, adottate dal CSM nel luglio 2018. Il documento, come autorevolmente spiegato, mira a superare le criticità e le manifestazioni di autoreferenzialità registrate in passato in seno alla magistratura, mediante una politica comunicativa, al contempo, *proattiva e reattiva* (CANZIO, (2018), p. 1538). Interessante, ai nostri fini, il punto relativo alla 'notizia di decisione', una sorta di *abstract* «da redigere contestualmente o immediatamente dopo la deliberazione/ decisione» così da contribuire «a restringere la forbice fra quel rito (e la 'gogna' che talora ne consegue senza rimedio alcuno per il malcapitato) e il contesto spazio-temporale del giusto processo penale» (*op. ult. cit.*, p. 1540).

¹⁹¹ Cfr. art. 2 AC-416, presentato alla Camera il 27.3.2018. Più di recente, art. 1 AS-812 (d.d.l. Caliendo), presentato al Senato il 20.9.2018. Con riferimento all'obbligo di rettifica, DE SIMONE (2018), pp. 15s. Sul parallelo tra diritto di rettifica e diritto di contestualizzazione, già, Cass. civ. sez. III, sent. n. 5525/2012. Per un esame degli interventi legislativi in materia di libertà d'espressione approvati o proposti durante la precedente legislatura, MONTI (2018), pp. 1ss, part. p. 17, con una critica alla proposta sull'obbligo di rettifica per come previsto nell'AS-2688 (c.d. d.d.l. Gambaro).

¹⁹² Come insegna la migliore dottrina, si registra «una perdita di efficacia politico-criminale allorché il diritto penale sia considerato isolatamente dalle altre forme di controllo sociale» (PALIERO (1990), p. 513). In ambiente virtuale, ad ogni modo, detti processi educativi sono complicati da quello che gli specialisti definiscono fenomeno c.d. della *filter bubble*, che descrive la tendenza di motori di ricerca e *social network* a proporre all'utente contenuti sempre più in linea coi propri interessi e con le proprie opinioni. Sul punto, PITRUZZELLA (2018), pp. 28s, 41s.

¹⁹³ Caratteristica che, per l'appunto, ne agevola la consegna al governo dei giudici, secondo «cadenze 'giursrealistiche', orientate sul caso», in forza delle quali «il diritto sta *dopo* il fatto» (PIERGALLINI (2015), p. 262); in senso analogamente problematico, PALIERO (2014), pp. 1130s.

¹⁹⁴ FONDAROLI (2014), pp. 135, 144s, ravvisa nell'intreccio tra diritto penale casistico e spettacolarizzazione della giustizia le trame di un nuovo particolarismo giuridico; uno spunto in tal senso, anche in GIOSTRA (2018a), p. 15.

¹⁹⁵ Sulla contrapposizione tra il sistema chiuso/formalizzato tipico del processo penale e il sistema aperto/informale tipico del processo mediatico, GIOSTRA (2007), p. 59; PALIERO (2006), p. 492; CONTI (2016) pp. 7, 10.

¹⁹⁶ PALIERO (2012), p. 116.

¹⁹⁷ In via generale e con toni fortemente critici, MANES (2019), che parla di un 'diritto penale no-limits' «che non è solo frutto di un *trade-off* tra efficienza e garanzie con un saldo conclusivo a tutto scapito di queste, ma che è un modello *altro* di diritto penale, predisposto e proteso a soddisfare pretese punitive opportunisticamente fomentate e drammatizzate, ed a realizzare – persino – una sorta di *class action* punitiva» (corsivi nell'originale).

¹⁹⁸ PALAZZO (2019), p. 8.

¹⁹⁹ Per una sintesi dei principali profili di dubbia legittimità costituzionale della nuova disciplina, PECCHIONI (2019), pp. 4s. Per aver conto della fervida disputa sviluppatasi intorno all'ultima riforma sfociata nella l. 3/2019, rinviamo ai contributi consultabili sul sito *Diritto penale contemporaneo* digitando la parola 'prescrizione' nella stringa di ricerca. Si consideri che il progetto, ancor prima della definitiva approvazione, ha suscitato una forte ondata di dissenso, testimoniata dal clamoroso appello al Presidente della Repubblica da parte dell'UCPI e di oltre cento professori di diritto penale e diritto costituzionale ([link](#)).

più autorevoli e ferventi critici del processo mediatico, infatti, l'accesso dell'opinione pubblica alla giustizia penale «non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno, prima ancora che essere utile una giustizia pubblica, è inconcepibile una giustizia segreta [...] Sarebbe quindi costituzionalmente, politicamente e culturalmente inammissibile oscurare la cronaca giudiziaria»; nell'impossibilità di approntare rimedi definitivi, la sfida, «realisticamente difficile e democraticamente imprescindibile», è dunque quella di «indicare le condizioni in grado di favorire il maturare di un'informazione giudiziaria all'altezza della sua importantissima funzione»²⁰⁰. Con la consapevolezza che, trascinata sul terreno ruvido e viscoso del crimine, la libertà d'informazione ai tempi di internet sconta le contraddizioni della sua natura ambivalente: da un lato, la rappresentazione della giustizia 'per *screenshot*' - immediata, non ponderata e decisamente suggestiva - rischia di minare non soltanto la dignità personale dei soggetti coinvolti, ma pure le basi fondanti della democrazia²⁰¹; dall'altro, quella stessa libertà d'informazione, ben esercitata, si appalesa sempre più indispensabile in un Paese che pare star smarrendo la memoria e in cui le attuali contingenze storico-politiche accentuano l'urgenza di adeguati contropoteri.

Bibliografia

AA. VV. (1996): 'Pubblicità del processo e giustizia spettacolo', in DE CATALDO NEUBURGER (eds.): *Mass media, violenza e giustizia spettacolo* (Padova, Cedam), pp. 193-268.

AA. VV. (2015): *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, RESTA e ZENO-ZENCOVICH (eds.) (Roma TrE-Press).

AA. VV. (2016): 'Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza creativa della giurisprudenza penale', GIUNTA (eds.): *Criminalia*, pp. 157-254.

ACCINNI, Giovanni Paolo (2018): *Civiltà giuridica della comunicazione* (Milano, Giuffrè).

AGNINO, Francesco (2018): 'Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?', *Danno e responsabilità*, 1, pp. 104-120.

AMODIO, Ennio (2016): *Estetica della giustizia penale* (Milano, Giuffrè).

APRATI, Roberta (2017): 'Riflessioni intorno alla 'vittima del processo'', *Cassazione penale*, 3, pp. 977-982.

BACCO, Federico (2013): 'Dalla dignità all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici', *Quaderni costituzionali*, 4, pp. 823-848.

BARBERIO, Raffaele (2018): 'Parliamo di Russia, ma la vera anomalia sul 'data retention' è l'Italia', consultabile sul sito de *Il Fatto quotidiano* a questo link.

BARTOLI, Roberto (2017): 'Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario', *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 59-77.

BERTOLINO, Marta (2003): 'Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1070-1114.

BERTOLINO, Marta (2012): 'Giustizia narrata o giustizia tradita?', in FORTI, MAZZUCATO, VISCONTI (eds.): *Giustizia e letteratura. Volume I* (Milano, Vita e Pensiero), pp. 610-634.

BIANCHETTI, Raffaele (2018): *La paura del crimine* (Milano, Giuffrè).

²⁰⁰ GIOSTRA (2018a), pp. 3, 15, 10.

²⁰¹ BIANCHETTI (2018), pp. 506ss; GIOSTRA (2018b), pp. 37s; PALAZZO (2018), pp. 16, 18, 21. In prospettiva costituzionalistica, per una riflessione sui valori della democrazia e della libertà d'espressione/informazione in tempi di internet, FROSINI (2017), pp. 662ss; PITRUZZELLA (2018), p. 20, part. pp. 44ss.

- BONAVITA, Simone (2016): *Il diritto all'oblio e la gestione delle informazioni della società iperconnessa*, tesi di dottorato, disponibile a questo link.
- BONAVITA, Simone e PARDOLESI, Roberto (2018a): 'La Corte EDU contro il diritto all'oblio?', *Danno e responsabilità*, 2, pp. 149-155.
- BONAVITA, Simone e PARDOLESI, Roberto (2018b): 'GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)', *Danno e responsabilità*, 3, pp. 269-281.
- CAGGIANO, Giandonato (2018): 'Il bilanciamento tra diritti fondamentali e finalità di sicurezza in materia di conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione', *Rivista di diritto dei media*, 2, pp. 64-82.
- CANEPA, Marco e PONTON, Douglas Mark (2019): 'Fair Trail in the Digital Era. English and Italian standpoint', *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 1-11.
- CANZIO, Giovanni (2017): 'Intervento del Primo Presidente Dott. Giovanni Canzio per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017', disponibile a questo link.
- CANZIO, Giovanni (2018): 'Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico', *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1537-1540.
- CASTELLS, Manuel (2002): *La nascita della società in rete*, trad. it. di Turchet (Milano, Università Bocconi Editore).
- CATENACCI, Mauro (2015): 'I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà', *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1073-1079.
- CATERINI, Mario (2013): 'Criminalità, politica e *mass media*', *Politica del diritto*, 4, pp. 601-623.
- CONTI, Carlotta (2016): 'La verità processuale nell'era 'post-Franzese': rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio', in CONTI (ed.): *Processo penale e processo mediatico* (Milano, Giuffrè), pp. 1-21.
- COPPOLA, Fabio (2018): 'Il difficile ruolo del giudice penale contemporaneo verso la prevedibile interpretazione della fattispecie', *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1637-1647.
- CRACCO, Giovanna (2011-2012): 'Dalle intercettazioni alla diagnosi di un mostro', *PaginaUno*, 25, pp. 14-22.
- CUFFARO, Vincenzo (2019): 'Cancellare i dati personali: dalla *damnatio memoriae* al diritto all'oblio', disponibile a questo link, pp. 1-12 del dattiloscritto.
- DE SIMONE, Federica (2018): "'Fake news', 'post truth', 'hate speech': nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale', *Archivio penale*, 1, pp. 1-49.
- DI CIOMMO, Francesco (2017): 'Privacy in Europe after Regulation (EU) n. 679/2016: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?', *The Italian Law Journal*, 2, pp. 623-646.
- DI CIOMMO, Francesco (2019): 'Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni unite la definizione dei criteri di bilanciamento', *Corriere giuridico*, 1, pp. 5-15.
- FALCINELLI, Daniela (2011): *Il tempo del reato, il reato nel tempo* (Torino, Giappichelli).
- FEBBRAJO, Tommaso (2019): 'Il difficile bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio al vaglio delle Sezioni unite', *Diritto civile contemporaneo*.
- FEROLA, Laura (2012): 'Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul *web*. L'esperienza applicativa italiana', *Diritto dell'informatica*, 6, pp. 1001-1031.
- FERRARELLA, Luigi (2017): 'Il 'giro della morte': il giornalismo giudiziario tra prassi e norme', *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 4-19.

FINOCCHIARO, Giusella (2015): 'Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità', in RESTA e ZENO-ZENCOVICH (eds.): *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain* (Roma TrE-Press), pp. 29-42.

FLOR, Roberto (2015): 'La giustizia penale nella rete? Tutela della riservatezza *versus* interesse all'accertamento e alla prevenzione dei reati nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea', in FLOR, FALCINELLI, MARCOLINI (eds.): *La giustizia penale 'nella rete'. Le nuove sfide della società dell'informazione nell'epoca di Internet*, pp. 153-168, disponibile a questo link.

FLOR, Roberto (2017): 'Data retention e art. 132 cod. *privacy*: vexata questio(?)', *Diritto penale contemporaneo*, n. 3, pp. 356-364.

FONDAROLI, Désirée (2014): 'L'accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma del 'caso per caso' ed il 'circo mediatico-giudiziario'. Il nuovo particolarismo giuridico', *Archivio penale*, 1, pp. 135-146.

FORMICI, Giulia (2018): 'Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche: riflessioni (ri)partendo dalla pronuncia *Ministerio Fiscal*', *Osservatorio costituzionale*, 3, pp. 453-476.

FORZA, Antonio, MENEGON, Giulia, RUMIATI, Rino (2017): *Il giudice emotivo* (Bologna, Il Mulino).

FOUCAULT, Michel (1993): *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. it. di Tarchetti (Torino, Einaudi).

FRONZA, Emanuela (2008): 'Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria', *Ragion pratica*, 1, pp. 27-54.

FRONZA, Emanuela (2018): *Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law*, (The Hague - Berlin - Heidelberg, Springer).

FROSINI, Tommaso Edoardo (2012): 'Il diritto all'oblio e la libertà informatica', in *Diritto dell'informatica*, 4/5, pp. 911-920.

FROSINI, Tommaso Edoardo (2015): 'Google e il diritto all'oblio preso sul serio', in RESTA e ZENO-ZENCOVICH (eds.): *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain* (Roma TrE-Press), pp. 1-5.

FROSINI, Tommaso Edoardo (2017): 'Internet e democrazia', *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4/5, pp. 657-671.

GARGANI, Alberto (2017): 'Crisi del diritto sostanziale e *vis expansiva* del processo', *Studi senesi*, pp. 59-86.

GIOSTRA, Glauco (2007): 'Processo penale e *mass media*', *Criminalia*, pp. 57-69.

GIOSTRA, Glauco (2016): 'L'informazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà giudiziaria, ma la cambia', in UCPI (eds.): *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale* (Pisa, Pacini), pp. 75-84.

GIOSTRA, Glauco (2018a): 'Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia 'reale' e sulla giustizia 'percepita'', *legislazionepenale.eu*, 9, pp. 1-15.

GIOSTRA, Glauco (2018b): 'La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria', *Rivista di diritto dei media*, 3, pp. 23-38.

GIUNTA, Fausto e MICHELETTI, Dario (2003): *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo* (Torino, Giappichelli).

HASSEMER, Winfried (2004): 'Il diritto penale attraverso i *media*: messa in scena della realtà?', *Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, pp. 147-194.

- INSOLERA, Gaetano (2018): ‘Tempo, memoria e diritto penale. Quale memoria per quale diritto penale?’, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-12.
- KORENHOF, Paulan e AL. (2014): ‘Timing the Right to be Forgotten. A study into ‘Time as a Factor in Deciding about Retention or Erasure of Data’, *working paper*, disponibile a questo link.
- LOPORCARO, Michele (2005): *Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani* (Milano, Feltrinelli).
- LUHMANN, Niklas (2001): *La realtà dei mass media* (Milano, Franco Angeli).
- MACCHIA, Alberto (2019): ‘Spunti in tema di negazionismo’, *Cassazione penale*, 1, pp. 22-31.
- MANES, Vittorio (2017): ‘La ‘vittima’ del ‘processo mediatico’: misure di carattere rimediabile’, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 114-128.
- MANES, Vittorio (2019): ‘Diritto penale *no-limits*. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione’, *Questione giustizia*, 26 marzo 2019, disponibile a questo link.
- MANTOVANI, Ferrando (2015): *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia* (Pisa, ETS).
- MANTOVANI, Giulia (2013): ‘Se un comunicato-stampa può aiutare giudici e cittadini...’, *Cassazione penale*, 11, pp. 3787-3798.
- MANTOVANI, Giulia (2016): ‘Informazione, presunzione d’innocenza a ‘verginità del giudice’. L’Italia e l’Europa’, in UCPI (eds.): *L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale* (Pisa, Pacini), pp. 128-136.
- MARAFIOTI, Luca (2010): ‘Processi penali *by media*: un circolo vizioso?’, in RESTA (eds.): *Giustizia e mass media: quali regole per quali soggetti* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 111-120.
- MARANDOLA, Antonella (2017): ‘La tutela dell’identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale’, *Processo penale e giustizia*, 3, pp. 371-379.
- MARTINELLI, Silvia (2017): *Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale* (Milano, Giuffrè).
- MAZZANTI, Edoardo (2018): ‘Processo mediatico e diritto all’oblio. Il possibile gioco di sponda tra UE e CEDU’, in MANTELERO e POLETTI (eds.): *Regolare le tecnologie: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna* (Pisa, Pisa University Press), pp. 379-393.
- MEIJER, Sonja (2017): ‘Rehabilitation as a Positive Obligation’, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 25, pp. 145-162.
- MINIUSI, Davide (2015): ‘Il ‘diritto all’oblio’: i paradossi del caso ‘Google’, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1, pp. 209-234.
- MONTI, Matteo (2018): ‘La XVII Legislatura e la libertà d’espressione: un bilancio fra luci e ombre’, *Osservatorio sulle fonti*, 2018, 2, pp. 1-22.
- MURPHY, Thérèse e Ó CUINN, Gearóid (2010): ‘Work in Progress: New Technologies and the European Court of Human Rights’, *Human Rights Law Review*, 10, pp. 601-638.
- PADOVANI, Tullio (2001): ‘Poteri discrezionali e processo penale. Note e riflessioni su un fenomeno cangiante’, in DE FRANCESCO e CAMPANELLA (eds.): *Scritti in onore di Antonio Crisiani* (Torino, Giappichelli), pp. 583-587.
- PADOVANI, Tullio (2008): ‘Informazione e giustizia penale: dolenti note’, *Diritto penale e processo*, 6, pp. 689-692.

- PALAZZO, Francesco (2009): 'Mezzi di comunicazione e giustizia penale', *Politica del diritto*, 2, pp. 193-216.
- PALAZZO, Francesco (2012): 'Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri pubblici', *Cassazione penale*, 5, pp. 1610-1627.
- PALAZZO, Francesco (2017): 'Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria', *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 139-149.
- PALAZZO, Francesco (2018): 'Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)', *Rivista di diritto dei media*, 3, pp. 14-21.
- PALAZZO, Francesco (2019): 'Il volto del sistema penale e le riforme in atto', *Diritto penale e processo*, 1, pp. 5-11.
- PALIERO, Carlo Enrico (1990): 'Il principio di effettività del diritto penale', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 430-544.
- PALIERO, Carlo Enrico (2006): 'La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 467-538.
- PALIERO, Carlo Enrico (2012): 'L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?', *Criminalia*, pp. 95-117.
- PALIERO, Carlo Enrico (2014): 'Il diritto liquido. Pensieri post-delmasianiani sulla dialettica delle fonti penali', *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1099-1132.
- PARDOLESI, Roberto (2017): 'L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio', *Questione giustizia*, 1, pp. 76-85.
- PAULESU, Pier Paolo (1995): 'Presunzione di non colpevolezza', in *Digesto delle discipline penalistiche*, IX agg. (Torino, Utet), pp. 670-694.
- PECCHIONI, Gherardo (2019): 'Note sulle recenti modifiche alla disciplina della prescrizione', *disCrimen*, pp. 1-5.
- PERON, Sabrina (2018): 'Il risarcimento danni da diffamazione tramite *mass-media*: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano', disponibile a questo link.
- PEZZELLA, Vincenzo (2016): *La diffamazione* (Milano, Wolters Kluwer).
- PIERGALLINI, Carlo (2012): 'Civile' e 'penale' a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio', in ROPPO e SIRENA (eds): *Il diritto civile, e gli altri* (Milano, Giuffrè), pp. 111-154.
- PIERGALLINI, Carlo (2014): 'Il fondamento della prescrizione nel diritto penale (ancora una volta) all'esame della Consulta', *Giurisprudenza costituzionale*, 3, pp. 2371-2381.
- PIERGALLINI, Carlo (2015): 'Autonormazione e controllo penale', *Diritto penale e processo*, 3, pp. 261-266.
- PIETROPAOLI, Stefano (2017): 'La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all'oblio', *Ars interpretandi*, 1, pp. 67-80.
- PISAPIA, Alice (2017): 'Per una quantificazione economica della lesione del diritto all'oblio', *Questione giustizia*, 1, pp. 86-92.
- PITCH, Tamar (2019): 'Il protagonismo della vittima', *disCrimen*, pp. 1-6.
- PITRUZZELLA, Giovanni (2018): 'La libertà di informazione nell'era di Internet', *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 19-47.

POLLICINO, Oreste (2014): 'Google rischia di 'vestire' un ruolo para-costituzionale', *Il Sole 24 Ore*, disponibile a questo link.

POLLICINO, Oreste (2018): 'La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet', *Rivista di diritto dei media*, 1, pp. 48-82.

POLLICINO, Oreste (2019): 'Limitare il diritto all'oblio è un rischio', *Il Sole 24 Ore*, disponibile a questo link.

POZZI, Walter G. (2011-2012): 'Il giornalismo degli orrori', *PaginaUno*, 25, pp. 22-29.

PRATT, John e MIAO, Michelle (2017): 'Penal Populism: the End of Reason', disponibile a questo link.

PUGIOTTO, Andrea (2009): 'Quando (e perché) la memoria si fa legge', *Quaderni costituzionali*, 1, pp. 7-35.

PUGIOTTO, Andrea (2019): 'Lodierno protagonismo della vittima. In dialogo con Tamar Pitch', *disCrimen*, pp. 1-7.

PULITANÒ, Domenico (2013): 'Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale', *Criminalia*, pp. 123-146.

PULITANÒ, Domenico (2017): 'Selezione punitiva fra diritto e processo', in DE FRANCESCO e GARGANI (eds.): *Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche*, (Milano, Giuffrè), pp. 227-247.

RESTA, Giorgio (2007): 'Identità personale e identità digitale', *Diritto dell'informatica*, 3, pp. 511-531.

RESTA, Giorgio (2010): 'Il problema dei processi mediatici nella prospettiva del diritto comparato', in ID. (eds.): *Giustizia e mass media: quali regole per quali soggetti* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 3-52.

RESTA, Giorgio (2014): 'La morte digitale', *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, pp. 891-920.

RESTA, Giorgio e ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo (2012): 'La storia "giuridificata"', in RESTA e ZENO-ZENCOVICH (eds.): *Riparare risarcire ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 11-42.

RICCI, Annarita (2017): 'Sulla "funzione sociale" del diritto alla protezione dei dati personali', *Contratto e impresa*, 2, pp. 586-612.

RIVIEZZO, Antonio (2018): 'L'ingiusto processo mediatico', *Rivista di diritto dei media*, 3, pp. 62-76.

RODOTÀ, Stefano (2006): *La vita e le regole* (Milano, Feltrinelli).

RODOTÀ, Stefano (2012a): *Il diritto di avere diritti* (Roma-Bari, Laterza).

RODOTÀ, Stefano (2012b): 'Il diritto alla verità', in RESTA e ZENO-ZENCOVICH (eds.): *Riparare risarcire ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 497-516.

RUGANI, Gabriele (2018): 'Il diritto all'oblio dell'articolo 17 Regolamento (UE) 679/2016: una grande novità? Una denominazione opportuna?', in MANTELETO e POLETTI (eds.): *Regolare le tecnologie: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna* (Pisa, Pisa University Press), pp. 455-466.

SCAFFARDI, Lucia (2017): 'Data retention e diritti della persona', in *costituzionalismo.it*, 2, pp. 55-87.

SIGNORATO, Silvia (2018): 'Novità in tema di *data retention*. La riformulazione dell'art. 132 Codice *Privacy* da parte del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101', *Diritto penale contemporaneo*, 11, pp. 153-161.

SPANGHER, Giorgio (2016): 'Verità, verità processuale, verità mediatica, verità politica', *Diritto penale e processo*, 6, pp. 806-808.

SPARROW, Betsy, LIU, Jenny, WEGNER, Daniel M. (2011): 'Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips', *Science*, 333, pp. 776-778.

STRADELLA, Elettra (2017): 'Brevi note su memoria e oblio in rete a partire dal regolamento UE 679/2017', in PASSAGLIA e POLETTI (eds.): *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole* (Pisa, Pisa University Press), pp. 87-100.

THIENE, Arianna (2017): 'Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo', *Nuove leggi civili commentate*, 2, pp. 410-444.

TRIPODI, Andrea Francesco (2019): 'Dal diritto penale della paura alla paura del diritto penale. Spunti per una riflessione', *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, pp. 263-273.

TUCCI, Giuseppe (2010): 'Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela di diritto privato', in RESTA (eds.): *Giustizia e mass media: quali regole per quali soggetti* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 121-161.

TURCHETTI, Sara (2017): 'Diffamazione e trattamento dei dati personali nel processo mediatico', *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 97-104.

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE (2016), *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale* (Pisa, Pacini).

VALENTINI, Cristiana (2016): 'La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: *per aspera ad astra*', *Processo penale e giustizia*, 6, pp. 193-204.

VESTO, Aurora (2018): 'La tutela dell'oblio tra intimità e condivisione senza filtri', *Rivista di diritto dei media*, 2, pp. 105-118.

VISCONTI, Arianna (2011): 'Teorie della pena e *'shame sanctions'*: una nuova prospettiva di prevenzione o un caso di atavismo del diritto penale?', in BERTOLINO, EUSEBI, FORTI (eds.): *Studi in onore di Mario Romano* (Napoli, Jovene), pp. 633-675.

VISCONTI, Arianna (2017): 'Memoria e comprensione dell'altro' tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva giusletteraria per un diritto penale democratico', *Jus*, 1, pp. 35-82.

VOENA, Giovanni Paolo (2017): 'Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell'arte', *Processo penale e giustizia*, 6, pp. 1113-1132.

ZANINI, Silvia (2018): 'Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: *quid novi?*', *federalismi.it*, 15, pp. 1-21.

ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo (2007): 'Comunicazione, reputazione, sanzione', *Diritto dell'informatica*, 2, pp. 263-275.